



COMUNE DI MARCON

Provincia di Venezia

REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" A GAGGIO



Architettura e Ingegneria di Qualità
di Zigiotta & Associati

PARTITA IVA 03659770279

Studio AIQ di Zigiotta & Associati
via Tommaseo, 31/a
30035 Mirano
Venezia

tel. 041.5770872
web: www.studioaiq.com
pec: studioaiq@pec.it
@mail: studioaiq@gmail.com

FASE DI PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

CONTENUTO:

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**
Sez. 1 - Amministrativa

CSA

ARGOMENTO:

**OPERE CIVILI
OPERE STRUTTURALI
OPERE IMPIANTISTICHE**

PROGETTISTI

Ing. Francesco ZIGIOTTO

Arch. Nicola BARBIERO

COLLABORATORI

Ing. Piero Rigo - P.i. Francesco Baldan - T.i.e.e. Alessandro Bettin
dott. arch. Piero Bigatello



Rev: 00

Data: Dicembre 2020

COMUNE DI MARCON
Città Metropolitana di Venezia

**LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA SCOLASTICA
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA "G. CARDUCCI" A GAGGIO**

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SEZIONE 1 - AMMINISTRATIVA

(LAVORI A CORPO)

		<i>Euro</i>
a)	Importo lavorazioni e forniture	1.300.000,00
b)	Costi della sicurezza	20.000,00
1)	Totale lavori in appalto	1.320.000,00
c)	Somme a disposizione dell'Amministrazione	380.000,00
2)	Totale progetto	1.700.000,00

Indice

PARTE PRIMA – DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE – DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

- [Art. 1](#) – Oggetto dell'appalto
- [Art. 2](#) – Ammontare dell'appalto
- [Art. 3](#) – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto
- [Art. 4](#) – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili
- [Art. 5](#) – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

- [Art. 6](#) – Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto
- [Art. 7](#) – Documenti che fanno parte del contratto
- [Art. 8](#) – Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno svolti i lavori
- [Art. 9](#) – Fallimento dell'appaltatore
- [Art. 10](#) – Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri
- [Art. 11](#) – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione – (Rispondenza ai C.A.M.)
- [Art. 12](#) – Convenzioni in materia di valuta e termini
- [Art. 13](#) – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

- [Art. 14](#) – Consegna e inizio dei lavori
- [Art. 15](#) – Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori
- [Art. 16](#) – Proroghe e sospensioni
- [Art. 17](#) – Penali in caso di ritardo – Clausola penale
- [Art. 18](#) – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
- [Art. 19](#) – Inderogabilità dei termini di esecuzione

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

- [Art. 20](#) – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore
- [Art. 21](#) – Pagamenti in acconto
- [Art. 22](#) – Pagamenti a saldo
- [Art. 23](#) – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
- [Art. 24](#) – Revisione prezzi e adeguamento prezzi
- [Art. 25](#) – Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

- [Art. 26](#) – Lavori a misura
- [Art. 27](#) – Lavori a corpo
- [Art. 28](#) – Lavori in economia
- [Art. 29](#) – Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

CAPO 6 - CAUZIONI GARANZIE E ASSICURAZIONI

[Art. 30](#) – Cauzione provvisoria

[Art. 31](#) – Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie

[Art. 32](#) – Riduzione delle garanzie

[Art. 33](#) – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

[Art. 34](#) – Variazione dei lavori – Varianti per errori – Varianti in diminuzione – Varianti per errori od omissioni progettuali - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

[Art. 35](#) – Verifica delle lavorazioni

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

[Art. 36](#) – Adeguamenti preliminari in materia di sicurezza

[Art. 37](#) – Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

[Art. 38](#) – Piano di sicurezza e di coordinamento

[Art. 39](#) – Piano operativo di sicurezza

[Art. 40](#) – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

[Art. 41](#) – Subappalto

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

[Art. 42](#) – Riserve – Accordo bonario - Controversie – Foro competente

[Art. 43](#) – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

[Art. 44](#) – Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio

[Art. 45](#) – Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati – Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori

[Art. 46](#) – Recesso dal contratto e valutazione del decimo

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

[Art. 47](#) – Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione – Garanzia di manutenzione

[Art. 48](#) – Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

[Art. 49](#) – Collaudi in corso d'opera

[Art. 50](#) – Consegna dell'opera e collaudo tecnico – amministrativo

[Art. 51](#) – Collaudo finale definitivo

[Art. 52](#) – Prove di collaudo

[Art. 53](#) – Presa in consegna anticipata

CAPO 12 - NORME FINALI

[Art. 54](#) – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

[Art. 55](#) – Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

[Art. 56](#) – Oneri e obblighi per saggi, campionamenti, verifiche e collaudi

[Art. 57](#) – Proprietà dei materiali di scavo e demolizione

[Art. 58](#) – Utilizzo di materiali recuperati e riciclati

[Art. 59](#) – Terre e rocce di scavo

- [Art. 60](#) – Gestione dei rifiuti
- [Art. 61](#) – Custodia del cantiere
- [Art. 62](#) – Cartello di cantiere
- [Art. 63](#) – Danni cagionati da forza maggiore
- [Art. 64](#) – Sinistri alle persone e danni alle proprietà
- [Art. 65](#) – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione
- [Art. 66](#) – Trattamento normativo e retributivo dei lavoratori
- [Art. 67](#) – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori
- [Art. 68](#) – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc...
- [Art. 69](#) – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa
- [Art. 70](#) – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

TABELLE

- Tabella A – Categoria prevalente
- Tabella B – Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili
- Tabella C – Cartello di cantiere
- Tabella D – Elementi principali della composizione dei lavori
- Tabella E – Riepilogo degli elementi principali del contratto

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto, e comunque non specificato, dal presente Capitolato speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti disposizioni legislative e/o regolamenti.

- a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) (*Codice dei Contratti*);
- b) D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016”, n. 50 pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 103 del 05.05.2017 – Suppl. Ordinario n. 22, entrato in vigore il 20.05.2017;
- c) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*Regolamento Generale*);
- d) Decreto 19.04.2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (*Capitolato Generale*) per le parti non abrogate;
- e) Capitolato speciale Tipo per l'appalto di lavori edilizi approvato dall'assemblea generale del consiglio dei LL.PP. n° 170 del 14 dicembre 1990;
- f) Nuovo Regolamento dei prodotti da costruzione (CPR – Construction Products Regulation) n. 305/2011, pubblicato nella G.U.U.E. L 88/5 in data 14 Aprile 2011 ed in vigore dal 1° luglio 2013;
- g) Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81 (*D.Lgs 81/2008*);
- h) Vigente codice della strada e regolamento di attuazione;
- i) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore (art. 17 comma 3);

- j) All. XV del Decreto legislativo 9 Aprile 2008, n.81 – Titolo IV – Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
- k) Capitolato generale del Veneto, DGR n° 2582 del 07 agosto 2007, per quanto espressamente richiamato nel presente Capitolato oltre che per quanto non in contrasto con la Legge e con il Capitolato generale dello Stato, D.M. n° 145 del 19 aprile 2000.
- l) D.M. n. 49/2018 Regolamento recante «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

Nel caso di contrasti tra la normativa nazionale e quella regionale si considerano prevalenti le disposizioni nazionali.

Inoltre l'impresa si obbliga ad osservare:

- norme tecniche emanate per le opere di cui trattasi dagli Enti ed Associazioni competenti (V.V.F., U.S.L., C.E.I., U.N.I.);
- tutte le norme sull'accettazione dei materiali ed in genere sull'esecuzione delle opere che siano in vigore nel corso dell'appalto, nonché la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato (legge 18/11/1923 n. 2440 e R.D. 23/5/1924 n. 827), per quanto non in contrasto con il presente capitolato;
- disposizioni in vigore, o che potranno intervenire al termine di validità del contratto delle opere oggetto del presente appalto, in ordine, assicurazione e previdenze obbligatorie, nei modi e nei termini di legge, rimanendo l'Amministrazione Appaltante completamente estranea a tali incombenze ed ai relativi oneri.

La sottoscrizione del Contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, del Regolamento e del Capitolato Generale suddetti e di incondizionata loro accettazione.

L'Appaltatore è inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze od applicabilità con l'esecuzione dell'appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell'ultimazione dei lavori, dallo Stato, dalla Regione Veneto, dalla Provincia di Venezia, dal Comune di Venezia e dagli Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le disposizioni relative all'applicazione del Testo Unico (D.Lgs n. 81: si intende il Decreto Legislativo n° 81 del 09-04-2008 TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO) e quelle intese a tutelare la incolumità degli operai ed a prevenire le cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero emanate durante la gestione dell'appalto.

Per patto contrattuale la stazione appaltante rimane esonerata, nella maniera più assoluta, da ogni responsabilità civile verso terzi per infortuni o danni che possono avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque possa essere la natura o la causa di essi, ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte dell'Assuntore.

Definizioni:

Si conviene che nel prosieguo del presente documento l'**Impresa aggiudicataria del contratto** corrisponda a: **Appaltatore** e che la **Stazione Appaltante** corrisponda a: **Amministrazione Comunale di Marcon**

<p style="text-align: center;">PARTE PRIMA DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI</p>

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

<p>Art. 1 - Oggetto dell'appalto</p>

1. L'oggetto dell'appalto consiste essenzialmente nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'esecuzione dei ***lavori di realizzazione nuova palestra scolastica presso la scuola primaria "G. Carducci" di Gaggio di Marcon (VE).***

Gli interventi previsti nel progetto costituiscono parte di un unico lotto non frazionabile, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

2. Sono compresi nell'appalto tutte le lavorazioni, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale d'appalto, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, nel rispetto dei contenuti del piano di sicurezza, del quale l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per il quale nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'art. 1374 del Codice Civile.
4. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, fatta eccezione per quanto potrà essere ulteriormente precisato nel momento dell'esecuzione dalla direzione dei lavori.

E' prevista l'esecuzione delle seguenti opere:

Palestra

Realizzazione di una palestra con area di gioco interna delle dimensioni di circa ml. 32,00x19,00=608,00 mq., dimensionata per ospitare un campo di basket regolamentare delle dimensioni nette di ml. 18,00x15,00, con fasce laterali di sicurezza di ml. 2,00 sui quattro lati, un campo regolamentare per il gioco della pallavolo e un campo per l'attività di pattinaggio a rotelle, con idoneo trattamento della pavimentazione (Skating). L'altezza minima prevista sotto travi è di ml. 7,70.

Spogliatoi e servizi

Realizzazione n. 4 aree distinte: una sul lato nord, destinata prevalentemente all'utenza scolastica, una sul lato sud, destinata alle attività extrascolastiche, una sul lato est destinata a locali tecnici e una sul lato ovest destinata a depositi di attrezzature sportive. Nell'**area sul lato nord** è prevista la realizzazione di:

- spogliatoio di classe, della superficie di circa mq. 27,50, corredato di due corpi servizi, della superficie ciascuno di circa mq. 9,00, costituiti da antibagno, w.c. e locale docce.
- locale istruttore/insegnante n. 1, della superficie di circa mq. 13,50, dotato di spogliatoio, anti w.c. con lavandino, zona doccia e locale w.c.;
- locale istruttore/insegnante n. 2, della superficie di circa mq. 13,50, dotato di spogliatoio, anti w.c. con lavandino, zona doccia e locale w.c.;
- locale deposito attrezzi ginnici, della superficie di mq. 16,00 circa;
- locale infermeria, della superficie di circa 19,50 mq., dotato di servizio idoneo anche per persone disabili, di anti w.c. con lavandino, e di ambulatorio vero e proprio con lettino e tavolo.

Tutti i suddetti locali hanno altezza utile interna di ml. 3,10. Essi risultano accessibili anche a persone con ridotta capacità motoria e sono separati dalla zona di gioco da un corridoio della larghezza netta di ml. 1,80.

Nell'**area sul lato sud**, a cui si accede da un ingresso fronte impianti sportivi, sono previsti:

- n. 1 spogliatoio prima squadra, della superficie di circa 19,50 mq., corredato di una zona servizi della superficie di circa mq. 23,00, costituita da antibagno, zona docce con n. 3 docce, e zona w.c. costituita da n. 2 servizi, di cui uno idoneo per disabili;
- n. 1 spogliatoio seconda squadra, della superficie di circa 19,50 mq., corredato di una zona servizi della superficie di circa mq. 23,00, costituita da antibagno, zona docce con n. 3 docce, e zona w.c. costituita da n. 2 servizi, di cui uno idoneo per disabili;
- n. 1 locale istruttore, della superficie complessiva di circa 19,00 mq., dotato di spogliatoio, di anti w.c. e di w.c.

La distribuzione ai due spogliatoi ed al locale istruttore avviene tramite ingresso dedicato con atrio e corridoio di separazione dall'area di gioco della larghezza di ml. 1,80. Anche questi locali hanno altezza utile interna di ml. 3,10 e sono accessibili a persone con ridotta capacità motoria.

Nell'**area ad est** sono previsti i seguenti locali, dotati solo di accesso esterno:

- locale impianti elettrici ed inverter, della superficie di circa mq. 5,00;
- locale U.T.A. della superficie di circa mq. 15,00.

Nell'**area ad ovest** sono previsti:

- sul lato lungo del corpo palestra, uno spazio destinato a depositi per attrezzature sportive;
- Lo spazio prevede:
- n. 2 accessi/uscite di emergenza dall'area degli impianti sportivi ad ovest, con relativi atri;
- n. 1 percorso dedicato, fronte i depositi, della larghezza di circa ml. 1,95, separato dall'area di gioco da parapetto amovibile;
- n. 4 locali deposito, conformi alle normative dei VV.F. (compartimentazione, aerazione diretta e impianti di rilevazione incendi), di cui n. 3 della superficie netta di mq. 18,00, e uno della superficie di circa 8,70 mq., tutti dotati di lavello.
- n. 1 locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature di pulizia e sanificazione, della superficie di circa 8,70 mq., anch'esso conforme alle normative dei VV.F.

Tutti questi locali hanno altezza utile interna di ml. 3,00.

Percorsi e distributivo

Per gli utenti scolastici è previsto un **collegamento tra la scuola e la palestra**, mediante costruzione di un percorso coperto, parzialmente ricavato sopra l'attuale sedime del percorso pedonale esterno, della larghezza minima netta di ml. 1,80, per una

altezza minima di ml. 2,40 ed una lunghezza di circa ml. 22,00, partente dal locale ricreazione della scuola, previa apertura di una porta sulla parete lato sud, e terminante con l'ingresso alla palestra riservato all'utenza scolastica. Da tale ingresso riservato si può accedere a spogliatoi e servizi riservati all'utenza scolastica, tramite un corridoio di separazione tra spogliatoi e palestra della larghezza netta di ml. 1,80. Nel corridoio è prevista una porta con caratteristiche EI 120 di separazione tra la parte prettamente scolastica e quella extrascolastica, che completa la compartimentazione REI 120 della parte scolastica rispetto all'area extrascolastica, come previsto dalla normativa di prevenzione incendi.

Tutti i locali risultano completamente accessibili ed usufruibili da persone con ridotte capacità motorie, come illustrato nella Tav. 15 – Abbattimento barriere architettoniche 1/100.

Descrizione della tipologia edilizia e dei relativi impianti

Per l'edificio palestra e per i locali accessori (spogliatoi e servizi) si prevedono murature in blocchi termoisolanti, con rivestimento esterno a cappotto, con telai di supporto (pilastri, setti e travi) in c.a.

Per il fabbricato contenente l'area di gioco, si prevede una copertura a due falde, con struttura portante in travi ed arcarecci in legno lamellare e manto di copertura realizzato con pacchetto isolante costituito da pannellature sandwich, mentre per i corpi accessori (spogliatoi, servizi, depositi e locali tecnologici) la copertura sarà costituita da solai piani tipo predalles e in laterocemento, con sovrastante pacchetto isolante ed impermeabilizzante ad unica pendenza verso l'esterno.

Le partizioni interne saranno in laterizio forato intonacato o in cartongesso, i serramenti in alluminio e vetro, le pavimentazioni in gres porcellanato, fatta eccezione per l'area di gioco con pavimentazione speciale in legno su supporto elastico, adatta alle varie attività previste.

Strutture

La normativa di riferimento per il progetto e verifica delle strutture è quella stabilita dal D. Min. Infrastrutture 14 gennaio 2008 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni e s.m. e i. Per tutti i corpi di fabbrica, è stata prevista l'esecuzione di fondazioni continue a travi rovesce e platee in calcestruzzo. Sono previsti vespai aerati realizzati con elementi tipo igloo. Le strutture portanti in elevazione sono costituite da intelaiature in calcestruzzo con pilastri con dimensioni di circa 40x50 cm lungo i lati lunghi della palestra e 25x40 cm lungo i lati corti, mentre per i corpi accessori i pilastri hanno generalmente sezione 25x25 cm. I solai dei corpi accessori, del tipo a lastre prefabbricate con getto di completamento, avranno spessori variabili da 25 a 30 cm in funzione delle luci e dei carichi.

Impianti

Per la realizzazione del progetto sono previste le più moderne tecniche sia edilizie che impiantistiche, finalizzate alla massimizzazione del risparmio energetico. Come previsto dalla recente normativa [D. Lvo 192/05 e D. Lvo 311/06] l'edificio sarà dotato di certificazione energetica. La palestra e i relativi servizi sono stati progettati utilizzando criteri di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, tenendo conto dei seguenti elementi:

- realizzazione di strutture isolate termicamente con sistema a cappotto, con eliminazione di qualsiasi ponte termico;
- integrazione dei consumi di energia tramite fonti rinnovabili;
- realizzazione di impianti di climatizzazione ad altissima efficienza.

Impianti idrotermosanitari

Le soluzioni tecnologiche degli impianti idrotermosanitari adottate sono brevemente riassunte nei seguenti punti:

Impianto di riscaldamento e climatizzazione

L'impianto di riscaldamento e climatizzazione dei nuovi locali a servizio del complesso edilizio è diversificato in ragione della destinazione d'uso dei locali.

Sono stati quindi adottati i seguenti sistemi:

- realizzazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, dedicato al campo da gioco, costituito da un roof-top in pompa di calore, con diffusione dell'aria tramite canali microforati e/o ad alta induzione.
- realizzazione di un impianto di climatizzazione invernale dedicato ai locali spogliatoi e locali annessi, costituito da una pompa di calore di tipo aria/acqua collegata ad un impianto di tipo radiante a pavimento a bassa inerzia. L'impianto verrà suddiviso a zone in modo tale da garantire la corretta temperatura impostata all'interno di ogni singolo locale.

Impianto idrosanitario

La produzione dell'acqua calda sanitaria verrà realizzata mediante pompe di calore ad alta efficienza e serbatoi di accumulo in grado di soddisfare il fabbisogno d'acqua calda richiesto dalle varie utenze.

L'adduzione dell'acqua dall'ente erogatore è prevista a mezzo di condotte in multistrato poste sottotraccia con diametro di pollici 1"1/2, con preposta valvola di intercettazione alloggiata entro apposito pozzetto ispezionabile.

La distribuzione avviene con derivazione sempre con tubazioni in multistrato con diametro non inferiore a Ø 3/4.

E' prevista una rete di ricircolo dell'acqua calda sanitaria al fine di evitare sprechi di consumo d'acqua calda che verrà azionato dai relativi sensori di presenza.

La distribuzione all'interno avviene con circuiti partenti da vari collettori di distribuzione, con tubazioni in multistrato isolato nei diametri di uso corrente conformemente alle norme UNI 9182 e UNI EN 806-3 2008.

La rete di scarico è prevista con tubazioni, raccordi e pezzi speciali in PVC serie leggera e pesante e sarà costituita da condotte di scarico delle varie utenze (lavelli, sanitari, etc.) del diametro pari a 50 mm disposti sottotraccia e raccordati alla colonna di scarico del diametro pari a Ø 110 mm. che addurrà alla rete di smaltimento dinamica dei reflui esistente.

Tutte le colonne di scarico sono dotate di sfiato in copertura.

Per quanto riguarda sanitari ed accessori, sono previsti materiali di primaria qualità ed in particolare per i servizi ordinari:

- i vasi a sifone sono a pianta ovale con sifone in porcellana dura vetrificata (vetrochina) di colore bianco, completi di imbraga in p.v.c. pesante, morsetto in bronzo con viti per il fissaggio al pavimento, sedile con coperchio pesante in plastica di colore bianco, paracolpi e bulloni di fissaggio, cassetta di scarico in plastica da incasso tipo GEBERIT, capacità lt. 10 o 8, completa di tubo di cacciata, sezione 35/40 in p.v.c. pesante, rubinetto da incasso a cappuccio cromato da 3/8", completo di pulsante e leva verso l'alto ed ogni altra onere ed accessorio per il perfetto funzionamento;
- i lavabi sono in porcellana dura vetrificata (vetrochina) di colore bianco, dimensioni cm. 62x48, completi di mensole di sostegno in ghisa smaltata da cm. 40, gruppo miscelatore di erogazione in ottone cromato tipo pesante, con due rubinetti da 1/2", bocca di erogazione centrale e tubi flessibili completi di rosoni, piletta di scarico in

ottone cromato da 1", comando di chiusura a leva, sifone a bottiglia in ottone cromato, completo di rosone, tubo da mm. 35/40 in p.v.c. pesante per lo scarico del sifone fino al collegamento con la colonna verticale ed ogni altra onere ed accessorio per il perfetto funzionamento;

- i lavabi a canale sono in gres porcellanato a due posti profondità cm. 45, completi di 2 rubinetti a passo rapido cromati, fissati a muro con becco a snodo, sifone a botte pesante da 1"1/4 con piletta cromata, mensole di sostegno in acciaio smaltato;

In aggiunta a quanto già specificato e descritto per i sanitari dei servizi igienici ordinari, per i servizi igienici dei disabili verranno osservate e saranno valide le ulteriori condizioni a seguito indicate.

A norma dell'art. 12 del DPR n. 384, le porte avranno larghezza libera \geq di cm 80 e apertura verso l'esterno, le maniglie saranno poste a un'altezza massima dal pavimento di 80 cm, di tipo a leva e di agevole prensibilità e manovra.

Lungo il perimetro interno del locale verranno disposti ulteriori maniglioni per favorire gli appigli e agevolare i movimenti; essi avranno un diametro di 3 cm. e una distanza dalla parete di 5 cm.; le loro disposizioni e lunghezze risultano dagli elaborati grafici e da quanto verrà indicato dalla D.L.

Il w.c., il cui bordo si troverà ad un'altezza massima da terra di 50 cm e una distanza minima dal muro di 80 cm, avrà il sedile dotato di schienale (o con cassetta adatta ad uso schienale) e apertura anteriore per uso doccetta con acqua a temperatura controllata termostaticamente per funzione bidet (il miscelatore verrà posto ad un'altezza di 75 cm da terra).

Il lavabo che sarà dei tipo a mensola verrà posto ad un'altezza massima da terra di 80 cm. con un'altezza libera sottostante di 67-68 cm, per consentire un completo avvicinamento della persona in carrozzina. Per tale motivo il sifone sarà di tipo incassato o con scarico flessibile. Il bordo anteriore, per garantire una buona accessibilità alla rubinetteria, dovrà essere concavo con sagome per appoggio gomiti.

La rubinetteria sarà dei tipo a leva, senza funzioni, con regolazione termica. Verrà prevista anche una doccetta estraibile per permettere il lavaggio delle braccia e della testa.

La zona doccia, perché possa essere sicura e agevole, avrà le seguenti caratteristiche;

- superficie antisdrucciolo;
- sedile ribaltabile da fissare alla parete ad un'altezza di 50 cm circa;
- maniglione a 'L' su entrambi i lati della doccia;
- miscelatore termostatico di precisione, con i comandi a leva, installato a circa 1 m di altezza sulla parete contigua al sedile. Esso dovrà garantire la chiusura immediata al mancare di una delle due acque di alimentazione onde evitare shock termici.

A norma di legge sarà disposto un simbolo di accessibilità (10x11) con figura e bordo in colore bianco e fondo azzurro, esternamente ai servizi igienici e in posizione agevolmente visibile, come verrà indicato dalla D.L.

Inoltre è previsto, in zona accessibile, cordone di chiamata con segnalazione di chiamata all'esterno del servizio.

Impianto ventilazione locali ciechi

I locali ciechi saranno dotati di un impianto di ricambio dell'aria di tipo meccanico con ricambi orari come previsto dalla normativa vigente.

Impianti elettrici e speciali

Sommariamente, gli interventi sugli impianti elettrici e speciali, che si andranno a realizzare, saranno i seguenti:

- quadri elettrici principali e di distribuzione secondaria;
- canali e tubazioni per la distribuzione principale interna;
- tubazioni per la distribuzione secondaria e per i circuiti terminali;
- impianti di illuminazione generale ordinaria;
- impianto illuminazione esterna
- impianti di illuminazione di emergenza;
- impianti di utilizzazione FM;
- impianti a servizio degli impianti termotecnici;
- impianto di rivelazione e segnalazione allarme incendi per depositi;
- impianti di chiamata per bagni per disabili;
- impianto antintrusione;
- impianto di diffusione sonora;
- impianto citofonico.
- impianto di terra e di equipotenzialità;
- impianto fotovoltaico.

Rete di smaltimento acque reflue realizzata secondo le indicazioni dell'Ente Gestore Soc. PIAVE SERVIZI S.p.A.

Rete di smaltimento acque meteoriche, comprendente anche le opere di invarianza idraulica, realizzata secondo le indicazioni del CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori posti a base di appalto è definito come segue:

<i>Importi in Euro</i>		<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b)</i>
		Importo lavorazioni e forniture	Costi della sicurezza	TOTALE LAVORI IN APPALTO
1	A misura	0	0	0
2	A corpo	1.300.000,00	20.000,00	1.320.000,00
1+2	IMPORTI TOTALI	1.300.000,00	20.000,00	1.320.000,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dalla contrattazione con l'aggiudicatario delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1, colonna a), numeri 1 e 2, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza definito al comma 1, colonna b), non oggetto di negoziazione ai sensi dei commi 1 e 5 del decreto legislativo n. 81/2008.
3. Per i prezzi delle varie categorie si è fatto riferimento, in generale, al Prezziario Regionale, o ad altri prezziari specifici (Camera di commercio, Prezziario Nazionale per opere edili ed affini, etc.), a voci correnti di mercato o a preventivi specifici di ditte del settore operanti nella zona, con i necessari aggiustamenti dovuti alle quantità previste, alle modalità esecutive e di contabilizzazione delle opere, valutate molto spesso, in maniera compensativa, con misurazioni v.p.p. Pertanto alcuni prezzi applicati risultano scontati di circa il 10% rispetto ai prezzi di listino.

Art. 3 – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma elettronica, è stipulato “**a corpo**”, come definito dall’art. 3, comma 1, lettera dddd) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 6, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. L’importo contrattuale della parte di lavorazioni e forniture a corpo, di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), numero 2, come determinato in seguito alla contrattazione con l’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di lavoro, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, fatte salve comunque le variazioni introdotte dalla Stazione Appaltante durante l’esecuzione dell’appalto.
3. In ogni prezzo a corpo e a misura si intendono comprese tutte le spese inerenti e conseguenti all’esecuzione dei lavori per dare le opere complete e funzionanti, fornite di tutti gli elementi ed accessori necessari per assicurarne l’uso, l’efficienza e la durata, nonché tutte le spese di manutenzione fino al collaudo. Inoltre in ogni singolo prezzo risultano comprese le spese per lo stoccaggio dei materiali eccedenti e di risulta dalle lavorazioni nonché, se non previsto diversamente nello specifico prezzo di E.P.U., il trasporto in discarica dei materiali eccedenti e gli oneri di conferimento.
4. Per i lavori compensati a corpo saranno a carico dell’Impresa tutti gli oneri necessari per il conseguimento della completezza e funzionalità dell’opera, che dovranno essere sostenuti a meno di quanto meglio specificato nelle corrispondenti voci di E.P.U.
5. Il prezzo unitario di applicazione risulta comprensivo anche degli apprestamenti relativi alla sicurezza quando questi sono funzionali all’opera; non risultano compresi, e quindi sono valutati nel PSC, quando sono specifici dell’intervento e sono espressamente richiesti nel PSC per l’attuazione dell’opera in sicurezza.
6. Per la parte di lavorazioni e forniture di cui all’articolo 2, comma 1, colonna a), numero 2, prevista a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nella «lista», ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.
7. Il prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario, anche se indicati in relazione alle lavorazioni e forniture a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi degli artt. 106 e 149 del Codice dei Contratti, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo già previste.
8. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni e forniture poste a base di appalto di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per i costi della sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b),

costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali e nei piani di sicurezza relativi all'intervento in oggetto.

9. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'Allegato XV, comma 4, del D. Lgs 81/2008 del D. L.vo 81/2008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità.
10. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal direttore dei lavori, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 – Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi degli articoli 61 e successivi del regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con DPR 207/2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG1».

Per la qualificazione le imprese devono possedere i requisiti di carattere generale (art. 80 del Codice dei Contratti, Regolamento Generale; L. n. 68/99; D.Lgs. n. 231/2001; L. n. 383/2001; D.L. n. 210/2002 ed altri) previsti dalla vigente normativa in materia; inoltre, le stesse devono essere qualificate ai sensi del DPR n. 207/2010, e del D.M. n. 248/2016.

N°	TIPOLOGIA	CATEGORIA DI OG o OS	CLASSIFICAZIONE	IMPORTO LAVORAZIONI O FORNITURE	IMPORTO ONERI SICUREZZA ARR.TI	IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI A BASE D'APPALTO	COSTO MANODOPERA	QUALIFICAZIONE E OBBLIGO
1	PREVALENTE	OG1 EDIFICI CIVILI INDUSTRIALI (75,87%)	III	986.358,00	15.174,00	1.001.532,00	380.582,16 (38,00%)	SI
2	SCORPORABILE	OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI (24,13%)	II	313.642,00	4.826,00	318.468,00	104.998,90 (32,97%)	SI
		composta da						
		OS3 – IMPIANTO IDRICO SANITARIO (20,85% del totale OG11)		65.408,01	1.006,22	66.414,23	23.244,98	SI
		OS28 – IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO (45,13 % del totale OG11)		141.527,99	2.177,97	143.705,96	45.985,91	SI
		OS30 – IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI (34,02% del totale OG11)		106.706,00	1.641,81	108.347,81	35.754,78	SI
TOTALE OPERE				1.300.000,00	20.000,00	1.320.000,00	485.580,96	

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee, di cui agli artt. 106 e 149, del Codice dei Contratti, e all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento Generale, sono indicati nella tabella «B», allegata quale parte integrale e sostanziale.
2. I gruppi di lavorazioni omogenee (Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera) di cui all'art. 43, comma 7 del Regolamento Generale, sono indicati nella tabella «B», allegata al presente capitolato, quale parte integrale e sostanziale.
3. Ai fini della disciplina delle eventuali varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 32 del presente capitolato, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei e definiti come esposto nel precedente comma.
4. La percentuale media di incidenza della manodopera sull'opera complessiva è del 36,79% pari all'importo di € 485.580,96 (in lettere quattrocento ottantacinquemilacinquecentootanta/96) come valutata analiticamente nei documenti progettuali specifici, QIM, facente parte del presente progetto esecutivo.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto, tra le norme del presente Capitolato speciale d'appalto e quelle del Capitolato Generale, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il Capitolato generale per i lavori pubblici;

- b) il presente Capitolato speciale d'appalto comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
 - c) i Capitolati speciali d'appalto di specificazione delle prescrizioni tecniche;
 - c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i manufatti speciali, eventuali capitolati tecnici, ecc.;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari contrattuali delle lavorazioni e forniture derivanti dall'offerta economica;
 - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs 81/2008, e successive modificazioni, nonché le eventuali proposte integrative al predetto piano;
 - f) il piano operativo di sicurezza dell'appaltatore nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici;
 - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento Generale;
 - h) l'offerta tecnica prodotta in sede di gara.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.
3. Fanno, altresì, parte dell'oggetto contrattuale le disposizioni di cui all'articolo 3.
4. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico e il computo metrico estimativo o preventivo di spesa;
 - le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui agli artt. 106 e 149 del Codice dei Contratti;
 - la descrizione delle singole voci elementari e la quantità delle stesse, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista" predisposta dalla Stazione Appaltante, compilata dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta.

Osservanza delle disposizioni normative

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici. In particolare, oltre all'osservanza delle disposizioni del presente capitolato speciale d'appalto, l'appaltatore è soggetto all'osservanza delle seguenti norme:

- a) Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 aggiornato con legge 27 dicembre 2017 n. 205. "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata nella G. U. del 17 giugno 2019, n. 140 di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 recante "disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione dei interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (c. d. Sblocca cantieri) ;

- c) D.M. 19 aprile 2000 n. 145 e successive modifiche ed integrazioni “Capitolato Generale”, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
- d) D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Regolamento) e successive modifiche ed integrazioni, per le sole parti attualmente in vigore;
- e) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. (D.Lgs. 81/2008), aggiornato con il D.Lgs. 106/2009 e s.m.i.;
- f) D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.;
- g) D.M. 18 dicembre 1975 “Norme tecniche relative all’edilizia scolastica”;
- h) Linee Guida MIUR in data 11.04.2013;
- i) le norme relative alla eliminazione ed abbattimento delle barriere architettoniche (D.Lgs. 503/1996);
- j) Testo unico per l’edilizia DPR 380/2001 s.m.i.;
- k) D.M. 7 marzo 2018 n. 49 linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecutivo;
- l) DM 11 ottobre 2017, in G.U. Serie Generale n. 259 del 6 novembre 2017 (CAM)
- m) D.M. 27/09/2017 Criteri ambientali minimi in ambito di illuminazione pubblica
- n) DLgs. 192/2005 (ex L. 10/1991);
- o) Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018 e Circ. 21/01/2019 n.7 / C.S.LL.PP.
- p) L. n.1086 del 05.11.1971;
- q) D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale)
- r) le norme per la prevenzione degli incendi e in particolare il DECRETO 26 agosto 1992, “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”, D.M. 18 MARZO 1996, “Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”;
- s) in quanto applicabili, le norme emanate dal CN.R., le norme U.N.I. e gli EUROCODICI, le norme CLI., le tabelle CLI. U. N.LL, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- t) tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni; dalle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- u) Legge 13 agosto, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (L. 136/2010) e leggi antimafia vigenti;
- v) Regolamento edilizio e NTA (Comune di Marcon);
- w) L'osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardino accettazione e l'impiego dei materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto – Conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme, vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, con dichiarazioni rese in sede di gara, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con esclusione espressa della apposizione di riserve e/o eccezioni relative ad aspetti menzionati al presente comma.
3. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
4. È fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza espressa autorizzazione della stessa.
5. L'appaltatore, fatto salvo quanto previsto nella procedura di affidamento dell'appalto, dovrà comunque al fine di verificare per tempo ed in contraddittorio le condizioni dei luoghi oggetto dell'appalto, onde prevenire possibili future contestazioni e, nel contempo, a garanzia di aver formulato un'offerta economica adeguata ed informata, essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e dovrà:
 - a) avere attentamente esaminato il capitolato speciale di appalto;
 - b) avere esaminato tutti i documenti che regolano l'appalto e in particolare gli elaborati progettuali descrittivi e grafici che ne fanno parte integrante e sostanziale, compresi quelli della sicurezza in cantiere previsti dal Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008, che compongono il progetto, ritenendo completa ed esaustiva la descrizione delle opere da realizzare, e di avere giudicato realizzabili i cantieri e le opere;
 - c) avere preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità e della destinazione delle opere da eseguire, nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, le possibilità logistiche, le vie di comunicazione e di accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, le esigenze delle attività che potrebbero svolgersi in contemporanea con quelle di appalto, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, l'ubicazione di cave di prestito e di discariche di materiali e di tutte le altre circostanze generali e particolari suscettibili di influire sullo svolgimento dei lavori e sui costi;

- d) avere accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture e interferenze come cavidotti e condutture sia aeree che interrato, come linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento, anche in merito al disposto dell'art. 4 L.3 gennaio 1978 n. 1 ;
- e) avere altresì attentamente visionato la descrizione dettagliata dei lavori e delle forniture presenti nell'Elenco Prezzi Unitari, condividendo e facendo proprie le indicazioni in esso riportate, dando altresì atto che lo stesso è parte integrante del contratto;
- f) di condividere, a seguito dell'esame degli elaborati progettuali, senza eccezione o riserva alcuna, le valutazioni tecniche ed economiche contenute nel capitolato speciale di appalto, ritenendo adeguate e facendo proprie le prescrizioni e i lavori realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata, e che si impegna a svolgere ogni attività a tal fine necessaria, in conformità al progetto e alle esigenze dello stato dei luoghi;
- g) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, di tutti gli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- h) avere preso visione dell'elenco prezzi e di reputarli equi e remunerativi, anche in considerazione degli elementi che possono influire sia sul costo dei materiali sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, e tali, in definitiva, da avere consentito di effettuare un'offerta economica pienamente equa e remunerativa;
- i) aver tenuto conto del fatto che negli elaborati progettuali sono state previste specifiche tecniche ambientali, di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11.10.2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 06.11.2017 n. 259. I prezzi comprenderanno quanto previsto dal DM 24/12/2015 e s.m.i. in materia di Criteri Ambientali Minimi;
- j) avere esaminato la durata prevista per l'esecuzione dei lavori, ritenendola coerente con la consistenza dei lavori e con le circostanze statisticamente prevedibili che potrebbero influire sulla durata effettiva degli stessi;
- k) avere verificato e accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria di lavori in appalto;
- l) accettare, nei casi previsti dalle vigenti normative, la consegna anticipata dei lavori in via d'urgenza ex art. 32 del Codice nelle more della stipulazione del medesimo;
- m) conoscere e accettare tutte le norme e disposizioni che regolano l'appalto, comprese quelle contenute nel bando di gara e nei documenti allegati, senza condizione, eccezione e riserva alcuna.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista all'art. 110 del Codice dei Contratti.
2. La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
3. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'articolo 110 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.
4. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale, il mandato con rappresentanza conferito con atto pubblico a persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, sostituibile quando ricorrano gravi e giustificati motivi, previa motivata comunicazione all'appaltatore da parte della Stazione Appaltante.
4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme inerenti l'esecuzione dei lavori in appalto.
5. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, formalmente incaricato dall'appaltatore, abilitato in rapporto alle

caratteristiche delle opere da eseguire, con mansioni dirigenziali; il tecnico dovrà essere di gradimento della Stazione Appaltante. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

6. Prima della stipula del contratto od entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Impresa dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata, la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere ed alla prevenzione degli infortuni. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
7. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è, in tutti i casi, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
8. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 5, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato con rappresentanza.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione (Rispondenza ai criteri minimi ambientali – DM 11/10/2017)
--

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano l'articolo 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e l'articolo 6 del D.M. 49/2018.
3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 e ss. mm. ii.
4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme al decreto ministeriale del 18 dicembre 1975 "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", e del D.M. 11 aprile 2013: "linee guida del MIUR per progettare l'edilizia scolastica".

5. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme al «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici» DPR 24/07/1996.
6. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018) e relativa circolare del 21/01/2019, n.7.
7. L'appaltatore è inoltre tenuto a rispettare quanto disposto dal nuovo regolamento comunitario CPR 305/2011 del 08 marzo 2011, recepito nelle recenti norme nazionali riguardanti la qualità e le prestazioni dei prodotti di costruzione.
8. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare ai disposti di quanto previsto nella documentazione tecnica di cui all'Art. 4 – “Relazione specialistica di rispondenza del progetto ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia” di cui al DM 11/10/2017 (§ 2.5.3 Prestazioni Ambientali) e dettagliatamente specificato nella PARTE II del presente capitolato (Disposizioni tecniche) Artt. 52 in particolare per individuare misure atte a:
 - aumentare l'uso di materiali riciclati aumentando così il recupero dei rifiuti, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione e costruzione;
 - contenere possibili criticità legate all'impatto dell'area di cantiere e delle eventuali emissioni di inquinante sull'ambiente circostante, con particolare riferimento alle singole tipologie delle lavorazioni;
 - implementare la raccolta differenziata nel cantiere (tipo di cassonetti/contenitori per la raccolta differenziata, le aree da adibire a stoccaggio temporaneo, etc.);
 - realizzare la demolizione selettiva e il riciclaggio dei materiali di scavo e dei rifiuti da costruzione e demolizione (C&D);
 - aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e minimizzare le emissioni di gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda, etc.) o di mezzi d'opera ecocompatibili;
 - assicurare l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico/scarico dei materiali;
 - ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso soprattutto in presenza di abitazioni contigue
 - attivare misure per il recupero e riciclaggio degli imballaggi.

L'appaltatore, su richiesta della D. L. è tenuto ad eseguire tutte le prove sui materiali che verranno richieste al fine di dimostrare la corretta esecuzione delle opere.

Art. 12 – Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento Generale, sono stati predisposti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 32 del medesimo Regolamento. Detti prezzi si riferiscono alle lavorazioni e forniture previste dal progetto dell'intervento.
I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento Generale, sono dedotti dai prezzi dei lavori pubblici d'interesse regionale o dai listini correnti nell'area interessata, redatti con le modalità e secondo quanto specificato all'articolo 34 del medesimo Regolamento.
2. I costi della sicurezza, stimati ai sensi dell'ALL. XV, comma 4 del D. Lgs 81/2008 sono contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento e, comunque, i prezzi di elenco delle misure di sicurezza sono distinti da quelli delle lavorazioni e forniture.
3. Tutti i costi della sicurezza, sia i costi della sicurezza speciali, elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 D.Lgs. 81/2008) non possono essere soggetti a ribasso d'asta.
4. I costi della sicurezza speciali elencati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (articolo 100 D. Lgs. 81/2008) sono stimati pari ad € 20.000,00.
5. I costi della sicurezza intrinseci di legge sono compresi nei prezzi unitari, per le tipologie di 'categoria' di lavorazione.
6. Il computo metrico – estimativo è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni e forniture, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, e comprensive delle opere, i corrispondenti prezzi dedotti dai prezzi dei lavori pubblici di interesse regionale o dai listini correnti dell'area interessata ed aggiungendovi i costi della sicurezza contenuti nel piano di sicurezza e coordinamento, come specificato nel P.S.C. stesso, determinando così il prezzo del lavoro a corpo, a base d'appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipulazione del contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore ed in contraddittorio con lo stesso.
2. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto o efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. Nel caso che successivamente alla consegna dei lavori in via d'urgenza non intervenga la stipula del contratto l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere in danno il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione poiché l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. In caso di consegna parziale, a tutti gli effetti di legge, la data di consegna è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale ed inoltre, l'appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
6. Nel caso di consegna per subentro di un appaltatore ad un altro durante lo svolgimento delle opere, il direttore dei lavori procede alla redazione di un apposito verbale in contraddittorio con i due appaltatori per accertare la consistenza delle opere eseguite, dei materiali, dei mezzi e di quanto verrà consegnato al nuovo appaltatore dal precedente.
7. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta, di cui all'art. 105 del Codice dei Contratti. Egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 15 - Termini e tempi per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **270 (duecentosettanta) naturali e consecutivi**, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori o in ogni caso dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori.

Art. 16 Proroghe e sospensioni

Proroghe

1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo precedente, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo.

2. La richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 21, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. In caso di deroga per il tardivo manifestarsi di cause che impediscono l'ultimazione dei lavori in tempo utile, i termini di 30 giorni e di 10 giorni sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui sopra costituisce rigetto della richiesta.

Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

7. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, D. Lgs. 50/2016; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
8. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b. l'adeguata motivazione a cura della Direzione dei Lavori;
 - c. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
9. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o

rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 190 del D.P.R. 207/2010, che qui formalmente viene richiamato quale norma speciale del presente C.S.A..

10. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
11. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all' accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della comunicazione all' appaltatore.
12. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
13. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo.
14. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
15. Si applica altresì l'art. 10 del D.M. n.49/2018.

Sospensioni ordinate dal R.U.P.

16. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

17. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
18. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto, oltre il termine contrattuale, è applicata la penale nell'ammontare stabilito dai successivi commi del presente articolo.
2. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per l'esecuzione di tutti i lavori compresi nell'appalto, per ogni giorno naturale di ritardo nell'ultimazione dei lavori verrà applicata, da parte del responsabile del procedimento, una penale pecuniaria pari ***all'1 per mille*** dell'importo netto contrattuale.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio effettivo dei lavori rispetto all'eventuale data fissata dal direttore dei lavori nel verbale di consegna degli stessi;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è disapplicata e -se già addebitata- è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17. In caso contrario si applica sull'importo contrattuale complessivo dei lavori.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera c), è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 44.
8. La penale è dovuta anche indipendentemente dalla prova del danno e potrà essere trattenuta, senza alcuna notifica formale, sulle singole rate di acconto come indicato nel precedente comma 6, sempreché la Stazione Appaltante non preferisca rivalersi su altri cespiti dell'impresa, tra cui la cauzione definitiva; inoltre è espressamente

- chiarito che la clausola è stipulata per il semplice ritardo e che, quindi, restano impregiudicati tutti i maggiori diritti per danni alla Stazione Appaltante, fra cui quello derivante dal mancato utilizzo dell'opera di che trattasi.
9. Nel caso di mancato rispetto del termine e tempo indicato per la presentazione del progetto dell'eseguito, previsto all'art. 50 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo nella consegna degli elaborati il responsabile del procedimento, sentito l'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00 giornaliera che verrà aumentata a euro 200,00 (Euro duecento/00) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
 10. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
 11. Qualora l'Appaltatore abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto a causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si pronuncerà la Stazione Appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
 12. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà della Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti, far eseguire d'ufficio tutte le opere o parte soltanto delle medesime, non ancora eseguite o non correttamente realizzate dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'impresa, avvalendosi anche sulla garanzia contrattuale.
 13. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 44. Qualora, invece, le spese a carico dell'Appaltatore siano di importo inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, verrà applicata, qualora ne sussistano i presupposti, da parte del responsabile del procedimento, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori eseguiti dalla Stazione Appaltante ai sensi del comma 12, la penale pecuniaria di cui al comma 2, per la parte residua al raggiungimento del 10 per cento dell'importo contrattuale; superato tale importo troverà comunque applicazione l'articolo 44.
 14. In particolare, si evidenzia che l'opera in parola beneficia di un contributo statale/regionale in conto capitale e che tale contributo, tuttavia, potrà andare a buon fine esclusivamente qualora la rendicontazione dei lavori avvenga nei tempi stabiliti dal decreto di assegnazione. Di conseguenza, pertanto, l'amministrazione comunale si riserva il diritto di richiedere conseguenti danni, oltre alle penali più sopra indicate, qualora i lavori, per responsabilità dell'appaltatore, non rispettassero le prescrizioni imposte dal soggetto finanziatore e l'Amministrazione comunale subisse una contrazione o una revoca del contributo assegnato.
 15. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione dell'eseguito previsto (as built) all'articolo 50 del presente capitolato, per ogni giorno naturale di ritardo il responsabile del procedimento, sentito l'organo di collaudo, applica una penale pecuniaria pari ad euro 1 per mille dell'importo di contratto e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
 16. In caso di ultimazione anticipata dei lavori non è previsto alcun premio di accelerazione.

Art. 18 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 15 giorni dalla data di stipula del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori ed alla Stazione Appaltante un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione: le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori s'intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture delle imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere per motivate ragioni di sicurezza. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere o del piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, predisposto dalla Stazione Appaltante, parte integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Per la durata giornaliera dei lavori si applica l'articolo 27 del Capitolato Generale. In particolare, salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali o in giorni particolari, anche festivi, per

particolari necessità di sicurezza, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Art. 19 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione, se esso appaltante non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 16, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la

disapplicazione delle penali di cui all'articolo 17, né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 20.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 – Anticipazione – Anticipazioni fatte dall'Appaltatore

1. Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti è prevista la corresponsione, da parte del Comune, in favore dell'appaltatore, di una anticipazione pari al 20% sul valore stimato dell'appalto, con le modalità di corresponsione previste nel medesimo comma.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabilite dal presente articolo e nel contratto ed a misura dell'avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungano un importo di **Euro 200.000,00** (diconsi duecentomila/00).
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs n. 50/2016, a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte della Stazione Appaltante per il pagamento di quanto dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate, nulla ostando da

parte degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile, in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Ogni qualvolta che i lavori eseguiti raggiungano l'importo minimo previsto per il pagamento della rata di acconto, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori entro 15 giorni dalla maturazione degli stessi, trasmettendoli tempestivamente al responsabile del procedimento il quale emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori di legge, e trasmette all'Amministrazione, entro 7 (sette) giorni, il corrispondente certificato di pagamento che deve recare la dicitura: "Lavori a tutto il" con l'indicazione della data.
5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.
6. L'Amministrazione provvede al pagamento del certificato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, mediante emissione dell'apposito mandato e comunque subordinatamente alla positiva verifica della documentazione che condiziona il pagamento (regolare DURC dell'impresa e degli eventuali subappaltatori/cottimisti).
7. Qualora si siano accertate inadempienze contributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente contratto, l'Amministrazione provvederà conformemente a quanto stabilito nei successivi commi da 8 a 11, e ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo articolo 27.
8. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, la stazione appaltante ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all'appaltatore.
9. Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al precedente comma 8, l'amministrazione committente paga d'ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.
10. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del dell'appaltatore, verrà effettuata una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dello stesso, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
11. Qualora l'amministrazione committente non dovesse conoscere l'importo esatto ed i relativi dati necessari degli eventuali debiti del subappaltatore, verrà effettuata dal direttore dei lavori una trattenuta sui certificati di pagamento fino al 20% dell'importo dei lavori eseguiti dal subappaltatore, fino a che l'Ente interessato non abbia comunicato la regolarizzazione della posizione contributiva. Avverso tale parziale sospensione di pagamento l'appaltatore non potrà opporre alcuna eccezione.
12. È previsto il pagamento diretto del subappaltatore da parte dell'amministrazione solo nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.

13. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al precedente comma 12, in presenza di un contratto di subappalto autorizzato, il pagamento degli acconti, ed il relativo pagamento diretto dei subappaltatori, è condizionato alla presentazione al direttore dei lavori, della fattura dell'appaltatore e delle copie semplici delle fatture dei subappaltatori intestati all'appaltatore
14. Qualora l'appaltatore non trasmetta le copie delle fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni nell'ambito dello stato di avanzamento lavori oggetto del pagamento, l'amministrazione sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore dell'appaltatore. Rimane impregiudicato il recupero dell'anticipazione dell'articolo 25.
15. La ritardata emissione del titolo di spesa delle somme dovute oltre il 75° giorno dal raggiungimento dell'importo previsto per pagamenti in acconto comporta la corresponsione degli interessi come previsti dall'articolo 4 comma 1 del Dlgs. 231/2002 -così come modificato dal d.lgs. 192/2012.
16. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1, con le stesse modalità e termini previsti al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2.
17. A lavori ultimati, il direttore dei lavori, nei tempi previsti al precedente comma 4, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il responsabile del procedimento emette, previa verifica degli adempimenti obbligatori e trasmette, entro i successivi 45 giorni, il relativo certificato di pagamento, con le modalità di cui al comma 4 ed applicando la ritenuta di cui al comma 2, prescindendo dall'importo stabilito al comma 1.
18. Il direttore dei lavori contabilizza e liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza in base allo stato di avanzamento.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al D.M. 12/03/2004, n.123, e previa acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. Qualora dalla predetta dichiarazione ovvero su istanza

degli stessi lavoratori o delle organizzazioni sindacali risultino o siano accertate irregolarità retributive e/o contributive dell'Impresa appaltatrice o subappaltatrice relativamente al lavoro in appalto, l'ente appaltante provvede al pagamento diretto delle somme dovute o corrispondenti rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'impresa, in dipendenza dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. Inoltre, si precisa che nel caso in cui l'appaltatore non abbia preventivamente presentato la predetta garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa.

4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione della corrispondente garanzia fideiussoria come disposto dal precedente comma, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo (ovvero decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo stesso).
7. Per la corresponsione all'impresa del saldo risultante dalle relative liquidazioni, dalla cauzione e dalle trattenute di garanzia, nonché per lo svincolo delle polizze assicurative prestate, si procede a norma di quanto previsto dal Decreto 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 23 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora il pagamento delle rate di acconto non sia effettuato entro i termini di cui al precedente articolo 21, per causa imputabile all'Amministrazione, spettano all'appaltatore gli interessi così come determinati dal D. Lgs. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 192/2012;
2. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute spettano all'Appaltatore gli interessi così come determinati dal D. Lgs. 231/2002 così come modificato dal D. Lgs. 192/2012;
3. Gli interessi legali e di mora così come sopra determinati, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del c.c.. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati.
4. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Art. 24 - Revisione prezzi e adeguamenti prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133 commi 2 e 3 del Codice dei Contratti non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi né all'applicazione del prezzo chiuso e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto previsto all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D. Lgs 50/2016.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.
3. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice dei Contratti all'art. 116.

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 26 - Lavori a misura

1. Trattandosi di appalto interamente a corpo, non sono previsti lavori a misura.
2. Qualora durante l'esecuzione dei lavori si dovesse ricorrere a lavori a misura non saranno comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori; in particolar modo per quanto riguarda le opere in calcestruzzo armato verranno compensate le sezioni indicate negli elaborati strutturali.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari allegato al presente capitolato speciale e secondo le disposizioni contenute negli art. 183, 185, 186, 187, 189, 194 del D.P.R. 207/2010.

Art. 27 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per le lavorazioni e forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere

invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di dette lavorazioni e forniture.

2. La contabilizzazione delle lavorazioni e forniture a corpo è effettuata sulla base delle aliquote percentuali di cui all'art. 43, comma 6, del Regolamento Generale, applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «B», allegata al presente Capitolato speciale per farne parte integrale e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro regolarmente eseguito.
3. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a corpo a base d'appalto, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di presentazione dell'offerta, a verificare approfonditamente e compiutamente, a proprio esclusivo carico ed onere, il progetto e tutti gli elaborati per l'esecuzione completa dei lavori progettati a corpo, compreso il computo metrico, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente ribasso. Essendo l'offerta relativa alle lavorazioni e forniture a corpo formulata anche tenendo conto di eventuali necessarie integrazioni al progetto, lo stesso, è ritenuto definitivamente ed irrevocabilmente accettato dall'appaltatore con la presentazione dell'offerta medesima; pertanto l'appaltatore, avendo assunto a proprio esclusivo carico ed onere la verifica delle voci, delle quantità e dei grafici progettuali relativi all'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo ed avendoli definitivamente ed irrevocabilmente accettati, nulla avrà a volere e pretendere per l'esecuzione del lavoro a corpo, oltre a quanto da lui offerto e contrattualmente pattuito.
4. La liquidazione delle lavorazioni e forniture è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte a corpo, in base alla quota effettivamente eseguita e contabilizzata di ciascun gruppo di lavorazioni omogenee, in rapporto alla corrispondente aliquota percentuale d'incidenza sul valore totale della parte a corpo, così come indicate nel presente C.S.A. a norma dell'art.43, comma 6, del Regolamento Generale.
5. I costi della sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati nella tabella «B», integrante il Capitolato speciale, essendo anch'essi fissati a corpo, sono contabilizzati percentualmente sulla base dell'importo previsto nel piano di sicurezza e di coordinamento e comunque dalla Stazione Appaltante, e separatamente dall'importo delle lavorazioni e forniture degli atti progettuali e dell'appalto, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza a corpo previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, quando previsto e nominato, e ciascuna rata è determinata con gli stessi criteri di cui al comma 4.
7. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali e con i contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento e dei piani di sicurezza. Nessun compenso, pertanto, può essere richiesto per lavorazioni, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici e non, o viceversa; lo stesso vale per lavorazioni, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla

funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

8. La contabilità dei lavori a corpo deve essere comunque effettuata ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito al Titolo IX del Regolamento Generale.

Art. 28 - Lavori in economia

1. Qualora in corso d'opera si dovessero eseguire delle lavorazioni e forniture in economia e quindi non contemplate nel contratto, le stesse non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno contabilizzate secondo i prezzi unitari contrattuali di elenco per l'importo delle somministrazioni, con le modalità previste dall'articolo 179 del Regolamento Generale. La contabilità deve essere comunque effettuata ai sensi del Titolo IX del Regolamento Generale.
2. Il direttore dei lavori potrà ordinare, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni, la realizzazione in economia di quei lavori che non fossero suscettibili di valutazione a misura o a corpo con i prezzi contemplati nell'elenco prezzi e per i quali, sia a causa della loro limitata entità, sia per l'eccezionalità della loro esecuzione, risulti difficoltoso o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi.
3. Per i lavori ad economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della D.L. Essi non dovranno essere distolti, neppure momentaneamente, per essere adibiti ad altri lavori o in aiuto di operai che eseguano a misura.
4. Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia principio il lavoro in economia se non quando sia compiuta o misurata la parte a misura, o viceversa.
5. Per l'esecuzione delle opere in economia l'appaltatore tenuto a fornire entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento dell'ordine i materiali, i mezzi d'opera e gli operai che gli fossero richiesti.
6. In caso d'urgenza e dietro semplice ordine verbale quanto suddetto dovrà essere fornito in tempo anche minore delle 48 (quarantotto) ore.
7. Qualora l'appaltatore non provveda con la necessaria tempestività, la stazione appaltante potrà senza formalità ricorrere all'esecuzione d'ufficio addebitandogli le maggiori spese che avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.
8. Le prestazioni in economia saranno compensate con l'applicazione dei prezzi unitari, previsti dalle tabelle edite dal Genio Civile di Venezia, al momento della prestazione con l'applicazione del ribasso d'asta sulla sola percentuale relativa alle spese generali ed utile dell'impresa e cioè sul 13% e 10% rispettivamente, sempre che tali prezzi non siano già contemplati in sede d'offerta.
9. I prezzi unitari di cui al comma precedente si intendono comprensivi di ogni onere, nessuno eccettuato, che pertanto restano ad esclusivo carico dell'appaltatore. I suddetti prezzi si intendono, in particolare, comprensivi delle prestazioni di seguito indicate, in via meramente esemplificativa: - per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa per consegnarli pronti dall'impiego a piè d'opera; - per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi d'opera, in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento, pronti all'uso, compresi gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica; - per i trasporti: ogni spesa per dare macchinari e

mezzi d'opera, in pieno stato di efficienza e corrispondenti alle prescritte caratteristiche, ivi compresi i materiali di consumo e alla mano d'opera del conducente per la mano d'opera: ogni compenso dovuto, ivi compresi tutti gli oneri previdenziali, assicurativi ed infortunistici, il lavoro eseguito in ore straordinarie anche notturne sarà compensato con i prezzi di elenco aumentati delle percentuali stabilite dalle tariffe sindacali vigenti.

10. La liquidazione è prevista per stati di avanzamento, redatti dal direttore dei lavori, e ciascuna rata del prezzo d'appalto è determinata, per la parte ad economia, ricavando dalle apposite liste settimanali l'importo delle somministrazioni.

Art. 29 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. I manufatti relativi a opere da eseguirsi a corpo, il cui valore è superiore alla spesa per la loro messa in opera, se forniti in cantiere e accettati dalla direzione dei lavori, sono accreditati nella contabilità delle rate di acconto di cui all'art. 20 anche prima della loro messa in opera, per la metà del prezzo stesso.
2. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all'art. 20, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 30 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi e con le modalità previste dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante richiede una cauzione provvisoria pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo complessivo a base d'appalto, da prestare al momento della partecipazione alla gara ovvero della presentazione dell'offerta.

Art. 31 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie

1. Ai sensi e con le modalità previste dall'art. 103 del Codice dei Contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

4. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare della Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
7. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
8. La garanzia definitiva è presentata in originale all'Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto e dovrà essere conforme allo schema di polizza tipo 1.2. approvato con D.M. 19/01/2018, n. 31. Possono essere presentate le sole schede tecniche 1.2 di cui al citato schema di polizza tipo 1.2, allegate al D.M. 19/01/2018, n. 31, debitamente compilate, integrate e sottoscritte dalle parti contraenti.
9. L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
10. La garanzia definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Art. 32 – Riduzione delle garanzie

1. Alle garanzie prestate per la cauzione provvisoria di cui all'articolo 31 e per la cauzione definitiva di cui all'art. 32, si applicano le riduzioni previste all'art. 93, comma 7, del Codice dei Contratti.

Art. 33 – Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Come previsto dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all'Amministrazione Comunale, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione comunale a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere le seguenti somme assicurate:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: pari all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A., comprese in via automatica le maggiorazioni in corso d'opera sino ad un massimo del 20% del valore iniziale;
 - partita 2) per le opere preesistenti: € 500.000,00=;
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 100.000,00=;
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.
5. In particolare tale polizza deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

6. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad Euro 2.000.000,00 e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
 - b) prevedere la copertura dei danni biologici;
 - c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
7. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. L'appaltatore si obbliga ad indicare all'impresa di assicurazione, nei termini previsti dalla vigente normativa, i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.
8. La copertura della predetta garanzia assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ri-tardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
9. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione;
10. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
11. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo co-prono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Polizza per il periodo di garanzia

1. E' previsto un periodo di garanzia pari a quanto risultante dalla procedura di affidamento dei lavori, e comunque non inferiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio.
2. Pertanto, ai sensi del comma 7 dell'articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la polizza assicurativa di cui sopra è sostituita, dalla data di emissione del Certificato di

Collaudo provvisorio, da una polizza che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

3. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 34 - Variazione dei lavori – Varianti per errori od omissioni progettuali – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Per le eventuali modifiche e varianti al contratto, si applica quanto disposto dall'art. 106 del Codice dei contratti e dalle linee guida ministeriali n. 3370 del 27.02.2020. Nel corso dell'esecuzione dei lavori, gli elaborati di progetto che dovessero essere aggiornati in conseguenza a varianti o modifiche resesi necessarie in relazione all'andamento delle opere dovranno essere prodotti a cura dell'aggiudicatario, in modo da rendere subito disponibili tutte le informazioni sulle modalità esecutive intraprese e saranno soggetti alle stesse disposizioni dei precedenti punti.
2. Al termine delle opere dovranno essere prodotti dall'aggiudicatario tutti gli elaborati grafici in as-built relativamente alla parte architettonica, strutturale ed impiantistica: tale documentazione grafica dovrà essere corredata dai relativi dimensionamenti e relazioni in merito alle varianti apportate e dovrà essere consegnata in tempo utile al fine di procedere con i collaudi definitivi.
3. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il 15% dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con indicazione di una nuova gara alla quale è invitato l'appaltatore originario.
4. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo svolgimento del contratto.
5. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.
6. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, utilizzando i prezziari vigenti della Stazione Appaltante o, in mancanza di questi, con i seguenti criteri:
 - a. desumendoli dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;
 - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c. quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

Art. 35 – Verifica delle lavorazioni

1. L'Amministrazione e/o il Direttore dei Lavori si riservano il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni, i manufatti e le attrezzature, per verificare la rispondenza ai capitolati tecnici.
2. Qualora venissero riscontrate non conformità alle specifiche tecniche, l'Amministrazione e/o il Direttore dei Lavori, può rifiutare beni e manufatti, mentre l'impresa deve a sue spese sostituirli od apportare le modifiche necessarie. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione e/o del Direttore dei Lavori, essere demolite e nuovamente eseguite, senza alcun onere aggiuntivo da riconoscere all'appaltatore.
3. Quanto detto al paragrafo precedente si applica anche ai prodotti/manufatti arrivati in cantiere, indipendentemente dal fatto che questi abbiano superato i controlli di non conformità presso gli stabilimenti di produzione.
4. L'appaltatore garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall' eventuale uso di brevetti, licenze o marchi di fabbrica. L'appaltatore si impegna altresì a tenere indenne la Stazione Appaltante per danni a terzi, derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali, relative all'uso di beni e prodotti di lavorazione.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 – Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- e) il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- f) la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- g) per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- h) per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- i) per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
- j) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.
- k) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- l) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- m) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- n) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 35, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 36;
- o) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 37.

Gli adempimenti di cui al comma precedente devono essere assolti:

- a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle successive lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di imprese;
- c) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- d) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata in sede di gara o comunque preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45 del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
- g) L'appaltatore comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. L'appaltatore deve

assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 37 – Norme di sicurezza generali e di sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81/2008, l'appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 33, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 35, 36, 37 e 38.

Art. 38 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 – Titolo IV.
2. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed alla Stazione Appaltante una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, eventualmente disattese, nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
 4. Le proposte formulate ai sensi del comma 2 lettera a) si intendono accolte qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse.
 5. Le proposte formulate ai sensi del comma 2 lettera b) si intendono rigettate qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle stesse.
 6. L'eventuale accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del comma 2, lettera a), non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
 7. Nel caso di accoglimento delle proposte di modifica ed integrazione formulate ai sensi del comma 2, lettera b), che comportino maggior oneri o costi a carico dell'Appaltatore, comprovati dallo stesso, si applicherà quanto disposto per le varianti in corso d'opera.

Art. 39 – Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori redatto ai sensi del D. Lgs 81/2008, e successive modificazioni, e con i contenuti minimi previsti dall'All. XV del D.Lgs 81/2008.
Il piano operativo di sicurezza, redatto a cura e spese di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, deve contenere almeno gli elementi elencati nell'All. XV, con riferimento allo specifico cantiere interessato, e deve inoltre essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 39 del presente C.S.A. e previsto dal D.Lgs 81/2008 – Titolo IV.
3. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, i propri piani operativi di sicurezza redatti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modificazioni, e con i contenuti minimi di cui al comma 3 dell'all. XV del D.Lgs. 81/2008.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 40 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
4. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
5. Il piano di sicurezza e di coordinamento / sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
6. L'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 41 - Subappalto

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice dei Contratti, eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto a pena nullità. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del Codice dei Contratti.
2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del concorrente, con le procedure e le tipologie di seguito specificate:
 - a) è vietato il subappalto o il sub affidamento in cottimo dei lavori per una quota superiore al 40 per cento;
 - b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato al D.P.R. n. 207 del 2010, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora l'appaltatore non abbia i requisiti per la loro esecuzione.

3. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante in fase di esecuzione (art. 105, comma 4), purché:
 - a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
 - b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
 - c) l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - d) il concorrente dimostri l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti;
4. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione verrà rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.;
5. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore devono trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - e) devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - f) devono inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti ulteriore subappalto o affidamento in cottimo, a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i lavori;
 - g) devono trasmettere all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori eseguiti dall'appaltatore e dai subappaltatori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonché copia del piano per la sicurezza fisica e copia della polizza assicurativa del cantiere;

- h) in occasione dell'emissione del S.A.L. devono trasmettere all'ente appaltante copia dei versamenti contributivi e previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva trasmessigli dai subappaltatori e dai cottimisti, oltre ai propri.
6. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorparabili.
7. Ai fini del presente articolo costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. Laddove ciò si realizzi, il subcontratto è da intendersi assimilato al subappalto e dunque soggetto alla relativa disciplina che prevede tra l'altro la necessità di una **preventiva autorizzazione**, il computo dell'importo del subcontratto, ai fini del **calcolo della quota subappaltata**, l'obbligo di **pagamento diretto**, laddove previsto. Inoltre si applicano a tale contratto anche le disposizioni in tema di **responsabilità solidale dell'appaltatore**, assieme ad ogni altro effetto di legge, come la fattispecie del subappalto non autorizzato (art. 21 legge n. 646/1982). Si precisa inoltre che, fermo restando il limite del 30%, nell'ambito degli appalti di lavori, tutti i sub-contratti di fornitura (senza manodopera o con posa in opera) o i noli a caldo, comunque singolarmente inferiori al 2% o a € 100.000,00 (qualora l'incidenza del costo della manodopera non sia superiore al 50%) **non necessitano di autorizzazione**. Pertanto, in questi casi, l'importo del subcontratto **non incide sulla quota del 30%** dell'importo massimo subappaltabile. Si conferma inoltre che per tutti i sub-contratti che non costituiscono subappalti, l'affidatario deve soltanto **comunicare alla stazione appaltante**, prima dell'inizio della prestazione, **il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati** (art. 105, comma 2, terz'ultimo periodo).
8. Per le **opere ad alto contenuto tecnologico o di complessità tale da richiedere elevati livelli di specializzazione (SIOS)** fissate dal D.M. n. 248 del 10 novembre 2016, vige l'**assoluto divieto di avvalimento e non è consentito il subappalto oltre il 30% del loro valore, qualora superino il 10% dell'importo del contratto** (art. 89, comma 11 e 105, comma 5). Le SIOS devono essere **sempre scorporate** e, nel caso in cui incidano per oltre il 10% dell'importo complessivo dei lavori, il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo della categoria. Tale quota, laddove utilizzata dall'appaltatore, si aggiunge alla percentuale massima di subappalto, pari al 30% dell'importo massimo contrattuale. Qualora la lavorazione super-specialistica **incida per un valore inferiore o uguale al 10% può essere subappaltata per l'intero importo**. **Le imprese non specificatamente qualificate nella SIOS prevista nel bando possono:**
- a) **qualificarsi nella SIOS**, "coprendo" l'eventuale quota che volesse affidare in subappalto, pari ad un massimo del 30%, qualora la categoria sia di importo superiore al 10% dei lavori, **con la propria attestazione SOA nella categoria prevalente;**

- b) per il restante 70%, **concorrere in raggruppamento** con soggetto idoneamente qualificato nella SIOS (**obbligo di ATI verticale**).
9. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti sopraelencati.
10. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
11. Qualora durante l'esecuzione, l'amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo d'esecuzione dei lavori, potrà a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca dell'autorizzazione con il conseguente annullamento del subappalto, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori. L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del subappaltatore o del cottimista.
12. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
13. La Stazione appaltante non provvede di norma al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
- La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

**CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE,
ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO**

Art. 42 – Riserve – Accordo bonario – Controversie – Foro competente

Riserve – Accordo bonario

1. Qualora l'Appaltatore volesse far valere le proprie domande, osservazioni e/o pretese, in riferimento a fatti riguardanti l'esecuzione dei lavori in appalto potrà procedere all'iscrizione delle relative riserve nel registro di contabilità, così come previsto dagli artt. 190 e 191 del Regolamento DPR 207/2010 che si intendono interamente richiamati nel presente CSA.
2. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
3. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
4. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
5. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
6. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro nel termine di quindici giorni, oppure lo faccia con riserva, ma senza spiegare le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
7. Le Riserve possono essere iscritte anche in tutti quegli atti di contabilità che sono redatti in contraddittorio tra il Direttore lavori e l'Appaltatore purché siano riferiti a fatti inerenti all'atto nel quale si riferisce la riserva.
8. Se le Riserve vengono segnate in documenti diversi dal registro di contabilità, acquistano efficacia soltanto se vengono trascritte, tempestivamente nel registro di contabilità; se questo non avviene le stesse non hanno effetto e si intendono come non avvenute.
9. Ai sensi dell'articolo 205, del Codice, se, in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le seguenti disposizioni:
10. Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte,

ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo precedentemente indicato, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

11. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione del contratto dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.
12. Il responsabile unico del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore precedentemente indicato.
13. Il responsabile unico del procedimento, entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al punto b, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile unico del procedimento e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla comunicazione di cui al punto b.
14. L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata e verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti.
15. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.
16. Anche al di fuori dei casi precedentemente esposti in cui è previsto il procedimento di accordo bonario l'Amministrazione si riserva la facoltà di definire le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del presente contratto risolvendole mediante transazione nel rispetto del codice civile, secondo quanto previsto dall'art. 208 dl D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Definizione delle controversie

1. L'appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della direzione lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso dell'opera.
2. Qualora sorgano rilevanti contestazioni di ordine tecnico che possano influire sull'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al Responsabile unico di procedimento (RUP) le contestazioni insorte. Il Responsabile unico di procedimento (RUP), convocate le parti e promosso in contraddittorio con loro l'esame della questione entro quindici giorni dalla comunicazione impartisce le istruzioni necessarie al direttore dei lavori per risolvere le contestazioni tra quest'ultimo e l'appaltatore.
3. Il direttore dei lavori comunica in forma di ordine di servizio la decisione del Responsabile unico di procedimento (RUP) all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità con le modalità e con gli effetti di cui agli articoli 190 e 191 del D.P.R 207/2010
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione.

Foro competente

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria ordinaria, con esclusione dell'arbitrato.
2. Il Foro competente esclusivo è quello di Venezia.

Art. 43 – Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi dell'articolo 30 c.6 del D. Lgs 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
 6. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 44 - Risoluzione del contratto per grave ritardo – Esecuzione d'ufficio

1. Qualora il ritardo nell'adempimento determinasse un importo massimo della penale inferiore al 10% dell'importo contrattuale e/o l'esecuzione dei lavori ritardasse per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, sarà promosso l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 commi 4 e seguenti del Codice dei Contratti.
2. Il direttore dei lavori assegnerà all'Appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non sarà inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e darà

inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorerà dal giorno di ricevimento della comunicazione.

3. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verificherà in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita e compilerà un processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
4. Sulla base del processo verbale, se l'inadempimento permane, il Responsabile Unico del Procedimento proporrà all'Amministrazione Comunale la risoluzione del contratto, che sarà deliberata dalla stessa.
5. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nei termini e con le modalità indicate all'articolo 45, comma 6, del presente Capitolato speciale.
6. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 16, comma 2, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori in ritardo di cui al comma 2.
7. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'Amministrazione Comunale in seguito alla risoluzione del contratto.
8. L'Amministrazione Comunale in alternativa alla risoluzione del contratto, può insindacabilmente disporre l'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei lavori non eseguiti o non correttamente realizzati dall'appaltatore, in economia o per cottimi ed a spese dell'appaltatore medesimo. I maggiori oneri sostenuti dall'Amministrazione Comunale sono posti a carico dell'appaltatore, anche avvalendosi della garanzia contrattuale.
9. Nel caso l'Amministrazione Comunale disponga l'esecuzione d'ufficio ai sensi del precedente comma, tale decisione è comunicata all'impresa appaltatrice mediante raccomandata a.r. e senza necessità di ulteriori adempimenti.

Art. 45 - Risoluzione del contratto per grave inadempimento, per grave irregolarità e per reati accertati – Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori
--

1. Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 D. Lgs 50/2016 nonché gli artt. 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 107 del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016 sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni di cui all'art.106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni di cui all'art. 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b);
 - c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice.
- 3. La stazione appaltante risolverà il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:
 - a. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
- 4. Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.
- 5. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
- 6. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
- 7. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.
- 8. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
- 9. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, in sede di liquidazione finale dei lavori riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori ove la

stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D. Lgs. 50/2016.

10. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
11. La stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
12. Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'art. 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal contratto.
13. Oltre che per le ipotesi previste dall'art. 108 D. Lgs 50/2016 e le altre sopra elencate, il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, al verificarsi di una o più delle seguenti ipotesi:
 - a. qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010.
 - b. gravi inadempimenti da parte dell'appaltatore alle obbligazioni del contratto tali da non permettere la buona riuscita dei lavori e ritardi rispetto alle previsioni del programma, a causa della negligenza dell'Appaltatore, tali da non consentire l'ultimazione degli stessi entro i termini contrattuali;
 - c. perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori che inibisca la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - d. carenza sopravvenuta dei requisiti di legge per il rilascio della certificazione antimafia;
 - e. violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
 - f. subappalto non autorizzato;
 - g. inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;
 - h. esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - i. rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate dall'Amministrazione;
 - j. impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati dall'Amministrazione o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
 - k. grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate
 - l. frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
 - m. grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza;
14. La risoluzione del contratto sarà comunicata all'appaltatore nella forma della raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata;

15. L'Amministrazione, a seguito della risoluzione del contratto e/o di fallimento dell'Appaltatore, in caso di necessità ed urgenza potrà affidare ad altra impresa con un nuovo contratto, i lavori non ancora eseguiti al momento della risoluzione medesima, ed imputare in danno all'appaltatore inadempiente il costo dei lavori.
16. In caso di risoluzione del contratto i rapporti economici con l'Appaltatore, qualora l'Amministrazione non possa avvalersi della facoltà previste dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, nel seguente modo:
 - a. ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente o fallito:
 - I. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo contratto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - II. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;
 - III. l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Art. 46– Recesso dal contratto e valutazione del decimo

1. Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte dell'Amministrazione, si fa riferimento all'articolo 109 del DLgs. 50/2016.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 L'Amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto all'articolo 109 comma 1 del DLgs 50/2016.
3. L'appaltatore deve rimuovere dal cantiere i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere il predetto cantiere a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione - Garanzia di manutenzione

1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal presente C.S.A. nonché dagli atti contrattuali.
2. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori.
3. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma, fissato dal direttore dei lavori, comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
4. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcun'indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine previsto dal presente C.S.A. nonché da quello contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
5. Dalla data del verbale d'ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.
6. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C. c., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
7. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.
8. Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale.
9. E' previsto un periodo di garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi.

Art. 48 - Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori dovrà essere svolto secondo le disposizioni e le modalità previste nell'art. 102 del Codice dei Contratti, con le modifiche apportate dall'art. 66 del D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56.

Art. 49 – Collaudi in corso d'opera

1. Durante l'esecuzione dei lavori l'Appaltante può effettuare operazioni di collaudo e di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione rispetto a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato o nel contratto.
2. Sono comunque previsti i seguenti collaudi in opera secondo le disposizioni di legge e le norme UNI EN ISO:
 - a) requisiti della trasmittanza ai sensi Decreto interministeriale 26 giugno 2015 - Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici;
 - b) requisiti di montaggio e strutturali della struttura in c.a., travi e pilastri in legno lamellare e acciaio con riferimento a:
 - Norme Tecniche per le Costruzioni DM 17/01/2018;
 - Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 “Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”;
 - c) requisiti acustici passivi dell'edificio D. P. C.M. 5/12/1997, Legge 447/95 e L. R. 52/2000 e specifiche richieste prestazionali dell'opera (con riferimento al presente Capitolato Speciale d'Appalto);
 - d) requisiti di montaggio e di funzionamento dell'impianto di Ventilazione Meccanica Controllata secondo le norme UNI di settore;
 - e) tutte le prove previste per le legge in riferimento al sistema impiantistico.

Art. 50 – Consegna dell'opera e collaudo tecnico amministrativo provvisorio e finale

1. La Stazione Appaltante può prendere parzialmente o totalmente l'opera in consegna anticipata ai sensi dell'art. 230 del Regolamento D.P.R. 207/2010 fermo restando l'obbligo di manutenzione per l'Appaltatore.
2. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il D.L. redige entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite; in sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno dell'appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente

- traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quelli di ripristino.
3. La Stazione Appaltante, entro 30 giorni dalla data di consegna, attribuirà l'incarico del collaudo ad uno o più tecnici in possesso di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e alla categoria degli interventi (con particolare riferimento anche agli impianti tecnologici), alla loro complessità e al relativo importo.
 4. L'organo di collaudo può disporre prove ed analisi necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e dei componenti. Il prelievo dei campioni destinati a dette verifiche viene eseguito in presenza del collaudatore, in contraddittorio, da soggetti espressamente incaricati dall'appaltatore e dal Responsabile del Procedimento. Le spese per questi ulteriori accertamenti sono interamente a carico dell'appaltatore.
 5. Per lo svolgimento delle operazioni di collaudo relative all'emissione del certificato, l'appaltatore dovrà consegnare all'appaltante n° 3 copie cartacee e su supporto digitale degli elaborati grafici e di ogni altra documentazione utile a descrivere le strutture, gli impianti e il progetto architettonico così come effettivamente realizzati, as built, e le certificazioni di conformità prestazionali relative agli impianti e materiali utilizzati.
 6. Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
 7. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
 8. L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo finale provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato.
 9. La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla scadenza per l'ultimazione del collaudo e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla data del certificato stesso. Il collaudo finale provvisorio avviene in presenza della Stazione Appaltante. Il fine lavori è certificato con regolare verbale controfirmato dalla Stazione Appaltante. Il collaudo finale provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.
 10. Nelle specifiche tecniche sono precisate le verifiche a cui sono sottoposte le forniture e/o le opere in oggetto.
 11. Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, La Stazione Appaltante può commissionare a terzi l'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando le spese all' Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle singole fatture, nonché sulle trattenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.
 12. In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione e/o adattamento sono ultimate, e ciò ad insindacabile giudizio del Collaudatore.

Art. 51 – Collaudo finale definitivo

1. Il collaudo finale definitivo deve accertare che le opere e forniture siano perfettamente rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di rispondenza alle norme di riferimento. Il collaudo finale definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle raccomandazioni tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e secondo le istruzioni che il Collaudatore impartirà all' Appaltatore.
2. In particolare per le apparecchiature elettriche le verifiche richieste sono quelle definite dalle vigenti norme CEI.
3. Il collaudo deve essere eseguito con l'utilizzo della strumentazione necessaria, per la quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001 al punto 4.11 "Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo". Tale certificazione deve essere allegata ai documenti riportanti i dati di prova.
4. In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno l'Appaltatore dalle responsabilità sancite dal Codice Civile. La garanzia è stabilita in 24 mesi a partire dalla data del collaudo finale definitivo favorevole degli impianti e vale anche per tutti i materiali forniti.

Art. 52 – Prove di collaudo

1. Le prove saranno sempre eseguite in contraddittorio fra la D.L e l'Appaltatore e per ogni prova eseguita con esito favorevole, verrà redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
2. Le prove di collaudo finale riguarderanno nei termini di legge, il soddisfacimento dei requisiti progettuali dell'opera, requisiti progettuali specifici dell'opera sono citati nel disciplinare descrittivo e prestazionale del-le opere strutturali e delle opere impiantistiche.
3. Ogni onere e spesa per l'approntamento ed esecuzione delle prove di collaudo sono a carico dell'appaltato-re.

Art. 53 - Presa in consegna anticipata

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate, anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, qualora abbia necessità di occupare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro eseguito prima che intervenga il collaudo provvisorio.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Ai fini della presa in consegna anticipata si procede ai sensi dell'art. 230 del Regolamento Generale, redigendo apposito verbale.
4. La presa in consegna anticipata avviene nel termine fissato dalla Stazione Appaltante e comunicato all'appaltatore per mezzo del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento

5. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
6. Qualora la Stazione Appaltante non eserciti la facoltà o non si trovi nelle condizioni di prendere in consegna anticipata le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 54 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture più costi della sicurezza) e perciò a carico dell'appaltatore:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, comprese quelle relative alla sicurezza, alla salute ed all'igiene nei cantieri stessi;
 - b) le spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro;
 - c) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - d) le spese per forniture, attrezzi ed opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - e) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - f) le spese per le vie d'accesso al cantiere;
 - g) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
 - h) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - i) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - j) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni;
 - k) comunque, tutti i costi della sicurezza di cui all'ALLEGATO XV, comma 4, del D. Lgs 81/23008, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere interessato;
 - l) l'onere per la redazione e la fornitura degli elaborati di progetto, aggiornati, delle opere effettivamente eseguite.
2. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze in cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a

disposizione, su richiesta del coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione oppure dell'ufficio di direzione dei lavori, entro il termine di 3 giorni:

- copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili all'INPS ed alla Cassa Edile di riferimento territorialmente competente;
- copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
- originale o copia autenticata del libro matricola e del registro presenze vidimati.

In materia di sicurezza dette imprese hanno altresì l'obbligo di tenere sempre in cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza.

3. L'appaltatore è inoltre tenuto:

- a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori. I citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate, soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con riferimento allo specifico cantiere;
- b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito da una fotografia, nonché dall'indicazione del cognome e nome, dell'impresa di appartenenza e del numero di matricola. Il tesserino può essere sostituito dal documento d'identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti.

4. Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lett. d), del Regolamento Generale, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto e con i costi della sicurezza (di cui al piano di sicurezza e di coordinamento), oltre agli oneri e spese di cui al Regolamento Generale e al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani di sicurezza nel cantiere temporaneo o mobile, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al "quinto d'obbligo":

- a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, compresa l'indennità di discarica in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione nonché dalle forniture;
- b) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al progetto, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

- c) il controllo e la verifica, a sue cure e spese, a mezzo di ingegnere iscritto all'Albo Professionale, che dovrà dichiarare per iscritto di concordare con quanto progettato, delle opere strutturali in genere e degli impianti, per i quali sia stata prodotta la progettazione esecutiva;
- d) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
- e) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- f) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori o dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori o dal Collaudatore su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
- g) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
- h) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- i) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
- j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante eseguirà d'ufficio, ovvero, intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- k) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc... necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- m) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- o) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- q) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo dei materiali utilizzati nei lavori, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- r) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- t) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte della Stazione Appaltante, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;

- u) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
 - v) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisori;
 - w) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
6. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti, dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevedibili ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità della Stazione Appaltante
 7. Inoltre, l'appaltatore deve presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.
 8. L'appaltatore è tenuto a trasmettere ai soggetti competenti (Stazione Appaltante, responsabile del procedimento, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatori in materia di sicurezza) tutta la documentazione comunque prevista dalla vigente legislazione e/o richiesta e principalmente:
 - a) documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, incluse le casse edili, se obbligatorie, prima dell'inizio dei lavori e in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna di cui all'art.154 del Regolamento Generale;
 - b) il nominativo del "Direttore Tecnico Responsabile di cantiere";
 - c) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nei termini e tempi indicati dalla Stazione Appaltante e comunque prima della consegna dei lavori;
 - d) certificato di regolarità contributiva, se non già acquisito direttamente dalla Stazione Appaltante;
 - e) solo per le società di Capitali, la comunicazione prevista dall'art. 1 del D.P.C.M. 187/91;
 - f) programma esecutivo dei lavori, entro 15 giorni dalla stipula del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori.
 9. L'appaltatore, se lo ritiene necessario, o per richiesta del direttore lavori, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione degli elaborati di cantierizzazione, in aggiunta a quelli progettuali allegati al contratto. Gli elaborati di cantierizzazione costituiscono l'interfaccia tra il progetto esecutivo e la costruzione delle opere

Gli elaborati devono essere sottoscritti dall'appaltatore e da un tecnico, abilitato ai sensi di legge, e sono sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori quindici giorni prima dell'inizio programmato delle relative lavorazioni o installazioni, sentito il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il Direttore lavori provvede tempestivamente all'approvazione degli elaborati di cantierizzazione, dopo averne verificato la congruità con il progetto esecutivo allegato al contratto, decidendo gli eventuali interventi necessari ai sensi del precedente art. 34 (varianti in corso d'opera).

10. L'Appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito entro 60 (sessanta) giorni dalla data d'ultimazione dei lavori.
11. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati aggiornati del progetto esecutivo corrispondenti alle opere effettivamente eseguite.
12. L'appaltatore provvede, a propria cura e spese, a presentare il progetto dell'eseguito, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.
13. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.
14. L'organo di collaudo verifica il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito da parte dell'appaltatore,
15. In caso di ritardata presentazione degli elaborati indicati verrà applicata la penale prevista dall'art. 16 del presente capitolato.
16. In sede di collaudo dei lavori il collaudatore verificherà il corretto adempimento delle presenti obbligazioni di presentazione del progetto dell'eseguito.

Art. 55 - Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine precedentemente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e visto dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori

- e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico - informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e in ogni caso a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
 3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
 4. L'appaltatore dovrà, inoltre, rilasciare al termine dei lavori e prima dell'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, se necessarie e previste dalla vigente normativa in materia, tutte le dichiarazioni o attestazioni di conformità delle lavorazioni e delle forniture eseguite.
 5. Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'articolo 50 e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

Art. 56 – Oneri e obblighi per saggi, campionature, verifiche e collaudi

1. L'appaltatore è tenuto ad ottemperare agli adempimenti di seguito indicati e ne deve garantire l'attuazione senza richiedere alcuna forma di compenso oltre quelli già compresi nell'appalto.
2. Le spese per prove, saggi e prelevamenti, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico dell'osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali di costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della Direzione lavori o nel cantiere munendoli di suggelli a firma della D.L. e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire l'autenticità;
3. L'esecuzione di modelli e campioni relativi ad ogni tipo di lavorazione che la D.L. richiederà; la redazione di elaborati progettuali di officina riferiti ad opere strutturali (struttura lignea in legno lamellare, struttura in acciaio), tecnologiche di montaggio (impianti e tubazioni) e di finitura (infissi, rivestimenti interni ed esterni), inerenti le opere in appalto ivi compreso varianti ed opere suppletive che si rendessero necessarie in corso d'opera o richieste dalla D.L. L'Appaltatore si obbliga a far approvare dalla D. L. i suddetti elaborati in tempo utile ed in ogni caso prima dell'esecuzione delle relative produzioni e lavorazioni;

4. le spese per l'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le apparecchiature di rilevamento come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera, sia in sede di collaudo finale, solo escluso l'onorario per i collaudatori;
5. le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto compreso la consegna ed il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori autorizzati ai sensi di legge;
6. le spese per l'effettuazione del blower door test e di prove termografiche;
7. le spese per tutte le prove di collaudo e campionature comunque definite nei disciplinari tecnico architettonico, strutturale ed impiantistico;
8. gli oneri per il collaudo delle strutture di cui alla legge 1086/1971 e il collaudo ai sensi della legge 64/74.;
9. le spese e tutti gli oneri per l'ottenimento delle certificazioni ed autorizzazioni presso gli enti competenti riguardanti l'impianto fotovoltaico e solare termico.
10. S'intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo d'appalto tutti gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione dei collaudi statici, all'esecuzione dei collaudi prestazionali in opera e l'assistenza al collaudo tecnico amministrativo finale esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dall'Appaltante;
11. quando l'appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, compresi quelli del precedente articolo, l'appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente a quanto necessario e alla conseguente spesa, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da parte dell'appaltatore, essi saranno eseguiti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta nel primo acconto utile.

Art. 57 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà dell'appaltatore, che risulta il produttore, fatto salve eventuali riserve da parte della Stazione Appaltante.
2. In attuazione dell'articolo 49 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati in discarica a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di eventuale accatastamento temporaneo in cantiere, di caricamento sui mezzi e di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.
3. In attuazione dell'articolo 49 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati in discarica, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di eventuale accatastamento temporaneo in cantiere, di caricamento sui mezzi e di trasporto con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. È fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 52.

Art. 58 – Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giu-rata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
3. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. In merito alla Rispondenza ai Criteri Minimi Ambientali – DM 11/10/2017, vedasi la “parte tecnica” del presente CSA a cui l'Appaltatore deve fare riferimento.

Art. 59 – Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. È altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione secondo quanto definito al D. Lgs 120/2017, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - b. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 60 – Gestione dei rifiuti

1. L'appaltatore si impegna ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, ed è unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti.
2. L'appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.
3. L'appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di serbatoi interrati esistenti, al Direttore dei Lavori, al Responsabile Unico del

Procedimento, nonché al servizio Ambiente del Comune, che forniranno le indicazioni più opportune sul da farsi.

Art. 61 – Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 62 – Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un massimo di numero 2 esemplari di cartelli indicatori, con le dimensioni di almeno cm. 250 di base e 350 di altezza, resistente alle intemperie e provvisto di adeguati supporti, recante le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell' 1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Sarà ad esclusiva cura della Stazione Appaltante fornire eventualmente all'appaltatore disegni, render illustrativi dell'opera da inserire nel cartello.
2. Il cartello di cantiere sarà da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.

Art. 63 – Danni cagionati da forza maggiore

1. Non sarà accordato all'appaltatore alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni derivanti da cause di forza maggiore alle opere, qualora tali opere siano state eseguite a regola d'arte in conformità agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione lavori, sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro tre giorni dall'evento secondo quanto previsto da questo articolo.
2. Il direttore dei lavori in presenza dell'appaltatore redige un verbale di accertamento al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'appaltatore di accertare:
 - a. lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente
 - b. le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c. l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d. l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
 - e. l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
3. Il compenso limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti dall'amministrazione committente, è calcolato applicando agli stessi i prezzi netti indicati nel contratto. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere, anche qualora non abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori.

4. Se il comportamento colposo dell'appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso è ridotto in proporzione al grado della colpa.

Art. 64 – Sinistri alle persone e danni alle proprietà

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendente-mente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Art. 65 – Responsabilità ed obblighi dell'appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
3. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
4. In relazione all'accettazione dei materiali, qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
5. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo procederà ai sensi degli artt. 224 e 227 del Regolamento Generale.
6. Se i difetti e le mancanze, riscontratesi nella visita di collaudo, sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'appaltatore un termine; il certificato di

collaudo o il certificato di regolare esecuzione non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

7. Se infine i difetti e le mancanze, sempre riscontratesi nella visita di collaudo, non pregiudicano la stabilità e staticità dell'opera, l'agibilità della stessa e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
8. E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante nel caso di colpa dell'appaltatore.

Art. 66 – Trattamento normativo e retributivo dei lavoratori

1. L'appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, è tenuto ad osservare integralmente, per tutti i lavoratori operanti all'interno del cantiere, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella provincia di Venezia.
2. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. L'Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti e cottimi, osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.
5. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
6. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
7. L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici.
8. L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili.
9. Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

10. Al fine della verifica dell'osservanza delle prescrizioni sopra indicate l'amministrazione acquisirà d'ufficio il DURC per l'appaltatore e per i subappaltatori.
11. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni, dei versamenti alla Cassa edile, dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, il direttore dei lavori ne ordina per iscritto il pagamento entro 15 giorni all'appaltatore.
12. Se l'appaltatore non osserva il termine di cui al comma 11, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato l'amministrazione committente paga d'ufficio le retribuzioni arretrate, i versamenti alla Cassa edile, i contributi previdenziali e dei premi assicurativi scaduti, anche in relazione ai dipendenti del subappaltatore impiegati nell'appalto, con le somme dovute all'appaltatore, senza pregiudizio dei sequestri già concessi a favore di altri creditori.
13. I termini per l'emissione certificato di pagamento sono interrotti dalla richiesta scritta dell'amministrazione committente dei certificati di regolarità contributiva (DURC), alla presentazione della stessa.
14. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da utilizzarsi da parte dell'Amministrazione per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge; tali ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del Certificato di collaudo o di Regolare Esecuzione, previo rilascio del DURC positivo.
15. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici estere, sono tenuti a trasmettere all'amministrazione committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa l'iscrizione alla Cassa edile di Venezia, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 67 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 68 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'appaltatore.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 69– Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a. per pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

- b. i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
 - c. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
- 3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi al paragrafo precedente, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.
 - 4. Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP.
 - 5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010:
 - a. la violazione delle prescrizioni del presente articolo, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
 - b. la violazione delle prescrizioni del presente articolo, lettere b) e c), se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.
 - 6. I soggetti che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
 - 7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
 - 8. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore (esecutore) avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 70 – Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

- 1. Se il contratto è dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).
- 2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al paragrafo precedente, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
- 3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

TABELLA "A"

CATEGORIA PREVALENTE							
	Lavori di realizzazione nuova palestra scolastica presso la scuola primaria "G. Carducci" di Gaggio di Marcon (VE)."	Categoria ex allegato A D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010	Lavorazioni e forniture EURO	costi della sicurezza EURO	Totale con oneri della sicurezza EURO	Incidenza % manodopera	
1	Edifici civili ed industriali	"Prevalente" Classe III	OG1	986.358,00	15.174,00	1.001.532,00	38,00%
<i>Ai sensi del comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei Contratti, a cui espressamente si rinvia, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.</i>							
CATEGORIA SCORPORABILE							
2	Impianti tecnologici	"Secondaria" Classe II	OG11	313.642,00	4.826,00	318.468,00	32,97%
	Totale opere			1.300.000,00	20.000,00	1.320.000,00	36,79%
<ul style="list-style-type: none"> ○ Fermo restando il limite massimo previsto dal comma 2 dell'art. 105, per le opere di cui all'art. 89, comma 11 (lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali), e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 40% dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. ○ Tutte le categorie sopraelencate prevedono la qualificazione obbligatoria ai sensi degli artt. 90 e 92, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010. 							
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI					1.320.000,00	36,79%	

“TABELLA B”

**PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilità e delle varianti in corso d’opera**

ARTT.	CATEGORIE LAVORI E FORNITURE	IMPORTO	PERCENTUALI
	OPERE STRUTTURALI		
ST1-2 -3 -4	Scavi e reinterri	€ 7.306,69	0,56%
ST5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	Conglomerati cementizi in opera	€ 147.291,96	11,33%
ST15-16-17-18	Solai	€ 21.886,11	1,68%
ST19	Orditura portante in legno lamellare	€ 58.477,07	4,50%
ST20-21-22-23-24-25	Manufatti in acciaio	€ 6.636,43	0,51%
ST26-27	Realizzazione di vespai in elementi modulari in polipropilene .	€ 32.305,48	2,49%
	TOTALE OPERE STRUTTURALI	€ 271.448,30	20,88%
	OPERE EDILI		
A1-2-3-4	Massetti isolanti e sottopavimentazioni	€ 47.540,68	3,66%
B1-C1-2-3-4-5-6	Murature e partizioni	€ 114.038,71	8,77%
D1-2-3-4-5-6-7-8-9	Coperture, isolamenti, impermeabilizzazioni e lattonerie	€ 70.323,05	5,41%
E1-2	Controsoffitti	€ 22.075,20	1,70%
F1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	Pavimenti e rivestimenti	€ 79.852,55	6,14%
G1	Intonaci interni	€ 59.344,97	4,56%
H1-2	Tinteggiature	€ 18.183,17	1,40%
I1-2-3-4-5-6-7-8-9	Isolamenti esterni	€ 76.935,25	5,92%
L1-2-3-4-13	Serramenti esterni	€ 91.083,94	7,01%
L5-6-7a/b-8-9-10-11-12	Serramenti interni	€ 29.536,41	2,27%
M1-2	Rivestimenti esterni	€ 29.094,81	2,24%
N1	Opere di carpenteria metallica	€ 2.940,00	0,23%
N2-3	Sistema linee vita	€ 10.300,00	0,79%
O1	Fognatura acque reflue	€ 11.500,00	0,88%
O2	Rete di raccolta e smaltimento acque meteoriche	€ 14.517,00	1,12%
P1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	Opere di sistemazione area esterna	€ 17.443,59	1,34%
Q1-2-3	Opere di servizio per allacciamenti e finiture	€ 7.105,00	0,55%
Q4	Opere di completamento tunnel	€ 9.500,00	0,73%
R1-2-3	Opere finalizzate alla sicurezza (cartellonistica ed estintori)	€ 1.140,00	0,09%
	TOTALE OPERE EDILI	€ 712.454,33	54,80%

	IMPIANTI MECCANICI		
Mecc. 1	Tubazioni	€ 34.405,25	2,65%
Mecc. 2	Canalizzazioni e diffusione aria	€ 23.265,00	1,79%
Mecc. 3	Isolamenti	€ 4.437,00	0,34%
Mecc. 4	Valvolame ed accessori	€ 7.626,00	0,59%
Mecc. 6	Elettropompe	€ 5.362,00	0,41%
Mecc. 7	Serbatoi e bollitori	€ 3.145,00	0,24%
Mecc. 8	Accessori per centrale termica	€ 802,00	0,06%
Mecc. 9	Trattamento acqua	€ 6.045,50	0,47%
Mecc. 10	Condizionamento e componenti produzione acs	€ 53.908,00	4,15%
Mecc. 11	Corpi scaldanti	€ 17.982,60	1,38%
Mecc. 12	Sanitari ed accessori	€ 17.628,46	1,36%
Mecc. 13	Unità trattamento aria - estrattori	€ 13.245,00	1,02%
Mecc. 14	Pressurizzazione	€ 4.850,00	0,37%
Mecc. 15	Regolazione	€ 5.600,00	0,43%
Mecc. 16	Accessori e complementi	€ 2.134,19	0,16%
Mecc. 17	Opere murarie e fabbrili	€ 7.500,00	0,58%
	TOTALE IMPIANTI MECCANICI	€ 207.936,00	16,00%
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
EL. A10	Quadri elettrici	€ 13.025,14	1,00%
EL. B10	Cavi e conduttori	€ 13.622,72	1,05%
EL. C10	Canalizzazioni, tubazioni e scatole	€ 4.333,70	0,33%
EL. D10	Illuminazione ordinaria	€ 21.678,70	1,67%
EL. E10	Impianto illuminazione di emergenza	€ 7.484,24	0,58%
EL. F10	Impianto di distribuzione forza motrice	€ 5.781,50	0,44%
EL. G10	Impianto rivelazione incendi	€ 6.690,00	0,51%
EL. H10	Impianto fonia/dati	€ 1.483,00	0,11%
EL. I10	Impianto citofonico	€ 632,00	0,05%
EL. L10	Impianto di chiamata di soccorso	€ 1.110,00	0,09%
EL. M10	Predisposizione impianto antiintrusione	€ 375,00	0,03%
EL. N10	Impianto fotovoltaico	€ 25.300,00	1,95%
EL. O10	Impianto di terra ed equipotenzialità	€ 397,00	0,03%
EL. P10	Cavidotti, pozzetti	€ 4.043,00	0,31%
EL. Q10	Assistenza muraria	€ 750,00	0,06%
	TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 106.706,00	8,21%
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI	€ 1.300.000,00	100,00%
	ONERI SICUREZZA		
	Oneri sicurezza OG1	€ 15.174,00	75,87%
	Oneri sicurezza OG11	€ 4.826,00	24,13%
	TOTALE ONERI SICUREZZA	€ 20.000,00	100,00%
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E ONERI SICUREZZA	€ 1.320.000,00	

TABELLA «D»**ELEMENTI PRINCIPALI DELLA
COMPOSIZIONE DEI LAVORI**

	<i>Elemento di costo</i>	<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	<i>%</i>
1)	Manodopera	€ 485.580,96	36,79	%
2)	Materiale	€ 682.419,04	51,70	%
3)	Trasporti	€ 52.800,00	4,00	%
4)	Noleggi	€ 79.200,00	6,00	%
5)	Costi della sicurezza	€ 20.000,00	1,51	%
	TOTALE	€ 1.320.000,00	100,00	%

squadra tipo:

Operai specializzati n.

4

Manovali specializzati n.

3

TABELLA «E»**RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO**

1.a	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture a misura (base d'affidamento al netto dei costi della sicurezza)	€	0,00
1.b	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture a corpo (base d'affidamento al netto dei costi della sicurezza)	€	1.300.000,00
1.c	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni e forniture in economia (base d'affidamento al netto dei costi della sicurezza)	€	0,00
1.d	Costi della sicurezza	€	20.000,00
1	Importo della procedura d'affidamento (1.a+1.b+1.c+ 1.d)	€	1.320.000,00
2.a	Ribasso offerto in percentuale		
3	Importo del contratto	€	
4	Cauzione definitiva base (3 x 10%)	10 %	€
5	Maggiorazione Cauzione definitiva (per ribassi > al 10%)	%	€
6	Cauzione definitiva finale (4 + 5)	%	€
7	Cauzione definitiva finale ridotta (50% di 6)	%	€
8	Incremento garanzia base di 5 punti per irregolarità in materia di tutela e trattamento dei lavoratori	%	€
9	Incremento garanzia base di 5 o 10 punti per contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza	%	€
10	Importo netto stato d'avanzamento	€	200.000,00
11	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori	270	(duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi
12	Penale	0,1% ₀	(0,1 per mille importo contrattuale)
13	Importo assicurazioni (danni ad impianti ed opere – responsabilità civile verso terzi)	Partita 1 €: pari a importo aggiudicazione Partita 2 € 500.000,00; Partita 3 € 100.000,00. Responsabilità civili € 2.000.000,00	

